



# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 3 aprile 2001

L. 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

### SOMMARIO

#### PARTE PRIMA

#### LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2001, n. 10

**Disposizioni in materia di personale ed organizzazione degli uffici.**

[pag. 3794](#)

DIREZIONE REGIONALE  
DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

Servizio del turismo

**Elenco agenzie viaggi al 31 dicembre 2000.**

[pag. 3813](#)

#### PARTE SECONDA

#### LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 56  
dell'8 marzo 2001)*

LEGGE 23 febbraio 2001, n. 38.

**Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia.**

[pag. 3833](#)

#### PARTE TERZA CONCORSI E AVVISI

**Provincia di Udine:**

Statuto.

[pag. 3850](#)

## PARTE PRIMA

# LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 30 marzo 2001, n. 10.

## Disposizioni in materia di personale ed organizzazione degli uffici.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

### Art. 1

*(Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato)*

1. Al fine di consentire la necessaria continuità dell'azione amministrativa ed il corretto funzionamento degli uffici regionali, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, degli articoli 15 e 16 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 e dell'articolo 72 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, sono prorogati, alla relativa scadenza, fino all'ultimazione delle procedure selettive da disciplinare con successiva legge regionale, e comunque per la durata massima di due anni.

### Art. 2

*(Disposizioni urgenti in materia di personale ed organizzazione degli uffici)*

1. Con il presente articolo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia definisce nuovi criteri di organizzazione dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale e degli Enti regionali, finalizzati al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa, nonché alla modernizzazione e alla riorganizzazione degli uffici, avviando un processo di ampia delegificazione ai fini dello snellimento delle procedure per un adeguato e più rapido adattamento alle esigenze dell'attività amministrativa della Regione alla comunità regionale.

2. Nell'ambito del principio della separazione dei compiti, si provvede a una migliore e più chiara definizione di quelli riferibili, rispettivamente, al controllo e indirizzo politico e alla attuazione e gestione amministrativa, prevedendo specifici momenti di verifica e valutazione dell'attività della dirigenza e della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo perseguono il fine di delineare una Regione sempre più orientata a compiti di indirizzo, coordinamento e programmazione e a una progressiva dismissione di quelli connessi alla gestione e all'amministrazione diretta da trasferirsi o delegarsi agli Enti locali, con conseguente progressiva riduzione dell'organico regionale.

4. La rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è sostituita dalla seguente: «Indirizzo politico-amministrativo».

5. All'articolo 6 della legge regionale 18/1996, il comma 1, come sostituito dall'articolo 71, comma 1, della legge regionale 7/2000, è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo periodicamente e comunque ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonché gli atti di alta amministrazione ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto. Ad essa spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) l'individuazione e la ripartizione fra le strutture delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, nonché le scelte di gestione delle risorse finanziarie;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni e atti analoghi ad essa attribuiti da specifiche disposizioni.».

6. All'articolo 6 della legge regionale 18/1996, dopo il comma 1 ter, come inserito dall'articolo 71, comma 3, della legge regionale 7/2000, è inserito il seguente:

«1 quater. Nell'adozione dei programmi di cui al comma 1, la Giunta regionale può individuare le unità previsionali di base e i capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione delle risorse finanziarie sono delegate ai direttori regionali e ai direttori di servizio autonomo.».

7. All'articolo 6 della legge regionale 18/1996, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. A tali fini esercita funzioni di alta vigilanza avvalendosi degli strumenti di controllo interno ovvero della consulenza di società specializzate, per verificare l'effettiva

attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico.».

8. In attuazione dei principi e dei criteri enunciati ai commi 1, 2 e 3 l'Amministrazione regionale provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale che comporti una riduzione rispetto all'attuale non inferiore al 10 per cento. In correlazione al riassetto dell'apparato regionale e all'avvio del processo di trasferimento e delega di funzioni agli Enti locali, l'Amministrazione regionale provvede, entro il 30 giugno 2001, a una ulteriore riduzione dell'organico del ruolo unico regionale non inferiore al 10 per cento.

9. La Regione si dota di un sistema di controllo interno di gestione, diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di migliorare l'attività di programmazione e di gestione e di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

10. Le modalità operative del sistema di controllo di gestione sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale.

11. All'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/1996, dopo le parole «sistema organizzativo regionale», sono aggiunte le seguenti: «, curando in particolare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti regionali, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato».

12. All'articolo 3 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:

a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali e di progressione di carriera;

c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego regionale e altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1 bis. È definita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, la dotazione organica, suddivisa per qualifiche e profili professionali, nonché la determinazione del contingente del personale, distinto per qualifiche e profili professionali, spettante alle Direzioni regionali, ai Servizi autonomi e agli Enti regionali, nonché la loro consistenza complessiva.

1 ter. Sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione

e al personale, ovvero con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in base alle rispettive competenze riservate dalla legge:

a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

b) i criteri generali di organizzazione degli uffici;

c) il numero, la denominazione e la composizione dei Dipartimenti.».

13. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 18/1996, è inserito il seguente:

«Art. 3 bis

*(Principi e criteri di organizzazione)*

1. Le deliberazioni di cui all'articolo 3 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;

b) organizzazione degli uffici per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità, eliminando le duplicazioni funzionali;

c) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali relative all'organizzazione interna degli uffici e alla gestione dei rapporti di lavoro;

d) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

e) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;

f) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza.

2. A decorrere dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di cui all'articolo 3 sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari con esse incompatibili, espressamente indicate dalle medesime.».

14. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 18/1996, dopo la lettera p), è inserita la seguente:

«p bis) le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento;».

15. L'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 29

1. Sono strutture stabili quelle che assolvono a esigenze organizzatorie primarie, fondamentali e continue.

2. Le unità organizzative stabili di livello direzionale sono costituite dalle Direzioni regionali e dai Servizi.

3. L'istituzione, modificazione e soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi e la declaratoria delle relative funzioni e attività sono disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello direzionale del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. L'eventuale istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore è disposta, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello inferiore del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le strutture stabili di livello inferiore possono essere previste per esigenze permanenti di subarticolazione, ovvero di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive, ovvero a supporto dei direttori regionali. Per ciascuna di esse devono essere individuati l'organico e il livello di coordinamento.».

16. All'articolo 58 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) determinazione della dotazione organica delle qualifiche funzionali e dei singoli profili professionali;»;

b) al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

«d bis) istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore al Servizio;

d ter) istituzione, modificazione e soppressione di strutture organizzative periferiche diverse da quelle di cui alla lettera d bis).».

17. All'articolo 59 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 8/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono abrogate;

b) al comma 1 bis, le parole «lettere a) e c)» sono sostituite dalle parole «lettera c)».

18. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla riorganizzazione delle strutture regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 1 ter, della legge regionale 18/1996, come introdotto dal comma 12.

19. Qualora i termini di cui al comma 18 decorrano infruttuosamente, la Giunta regionale riferisce al Consi-

glio regionale entro sette giorni dalla decorrenza dei termini. Qualora non vi sia alcuna comunicazione formale delle ragioni attinenti al mancato rispetto dei termini di cui al comma 18, la legge regionale 7/1988 si intende priva di efficacia, con esclusione degli articoli dal 20 al 27 della medesima legge regionale 7/1988.

20. L'articolo 47 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 47

(Articolazione della dirigenza)

1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica funzionale e su più profili professionali.

2. Nell'ambito della qualifica funzionale di cui al comma 1 sono previsti i seguenti incarichi:

a) direttore regionale, direttore di Ente regionale;

b) direttore di Servizio o di struttura equiparata a Servizio, direttore di Servizio autonomo, dirigente con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità, dirigente con funzioni ispettive.

3. L'incarico di direttore regionale comporta la preposizione ad una Direzione regionale o struttura ad essa equiparata o l'affidamento di incarichi per compiti ispettivi e speciali servizi tra i quali quelli previsti dall'articolo 249, comma 2, della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale 8/2000.

4. Al fine di conseguire il necessario coordinamento delle attività delle strutture direzionali nell'ambito dei singoli dipartimenti, la Giunta regionale può assegnare le funzioni di coordinatore del dipartimento ad un dirigente con incarico di direttore regionale. Il coordinatore del dipartimento, in aggiunta ai compiti derivanti dall'incarico di direttore regionale, sovrintende e coordina le attività di attuazione dei programmi secondo le direttive generali impartite dalla Giunta regionale, con riferimento alle aree omogenee interessate dalle politiche di intervento regionale, onde corrispondere alle esigenze di funzionalità dell'apparato e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. A tali fini i coordinatori dei dipartimenti curano, in particolare, il coordinamento attuativo dei progetti elaborati in sede settoriale.

5. Il coordinatore del dipartimento, al fine di assicurare l'indirizzo unitario programmatico, legislativo ed amministrativo-gestionale, nonché la costante informazione con riguardo alle materie aggregate all'interno di ciascun dipartimento, provvede in particolare a:

a) svolgere all'interno del dipartimento funzioni di impulso e proposta per l'attuazione delle direttive della Giunta regionale;

b) convocare periodicamente i direttori delle strutture facenti parte del dipartimento, al fine di esaminare e coordinare gli atti di rispettiva competenza per l'attu-

zione delle politiche di intervento regionale nelle singole aree omogenee afferenti al dipartimento medesimo;

c) esercitare funzioni sostitutive sugli atti dei direttori delle singole Direzioni regionali.

6. La Giunta regionale stabilisce le modalità del coordinamento interdipartimentale al fine di garantire l'organicità dell'azione amministrativa sotto il profilo ordinamentale, gestionale e finanziario.

7. In relazione alle maggiori funzioni attribuite la Giunta regionale, in attesa delle determinazioni da assumersi in sede di contrattazione collettiva, può attribuire al coordinatore del dipartimento un'indennità più elevata rispetto a quelle spettanti in relazione all'incarico di direttore regionale.

8. Il numero degli incarichi di cui al comma 2 è stabilito con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 1 ter.».

21. L'articolo 48 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 48

*(Incarichi di funzioni e attribuzioni dirigenziali)*

1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono attribuiti a personale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all'attività svolta in precedenza nell'ambito dell'Amministrazione regionale. Per l'attribuzione dell'incarico di direttore regionale e di Ente regionale è richiesta, altresì, un'anzianità di almeno quattro anni nella qualifica funzionale di dirigente nel corso dei quali siano state effettivamente esercitate, per un periodo di almeno quattro anni, le funzioni dirigenziali.

2. Gli incarichi sono attribuiti per la durata di tre anni e sono rinnovabili e revocabili. Al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi si provvede con deliberazione della Giunta regionale; qualora si tratti degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), ad eccezione di quello di direttore di Servizio autonomo, la Giunta regionale procede, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, sentito il direttore regionale preposto alla struttura presso la quale va conferito, revocato o rinnovato l'incarico, nonché il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi di Segretario generale e Vicesegretari generali del Consiglio regionale si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo; al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), presso la Segreteria generale del Consiglio regionale si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, sentito il Segretario generale.

3. Qualora la Giunta regionale non intenda confermare gli incarichi conferiti a dipendenti regionali può provvedere, entro la scadenza degli incarichi medesimi, a conferire agli interessati un altro incarico tra quelli di cui all'articolo 47, comma 2. Qualora, alla data di scadenza di un incarico conferito a un dipendente regionale ai sensi dell'articolo 47, comma 2, la Giunta regionale sia in ordinaria amministrazione, l'incarico medesimo è prorogato fino a quando non si sia provveduto ai sensi del comma 4.

4. Gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, possono essere revocati o rinnovati entro novanta giorni dall'elezione della Giunta regionale. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati. In sede di prima applicazione il termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, possono essere conferiti, con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di unità pari al 15 per cento dei posti previsti, rispettivamente, per gli incarichi di cui alla lettera a) e per quelli di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi e in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il trattamento economico è commisurato a quello previsto per i dipendenti regionali cui sono conferiti i suddetti incarichi. Per detti incarichi trova applicazione il comma 4.

6. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 5 a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.».

22. L'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 sono abrogati.

23. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 49 della legge regionale 18/1996 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La Giunta regionale provvede, sulla base dei medesimi criteri di cui all'articolo 48, comma 1, sentito il direttore regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo competente, nonché il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, alla nomina dei sostituti dei direttori regionali preposti ad una struttura e dei direttori degli Enti regionali, nonché dei sostituti dei direttori di Servizio e dei direttori di Servizio autonomo, in caso di assenza, impedimento e vacanza. Gli incarichi di sostituto presso la Segreteria generale del Consiglio regionale sono attribuiti con deliberazione dell'Ufficio di

Presidenza del Consiglio medesimo, su proposta del Segretario generale.

2. I sostituti dei direttori regionali o di Ente regionale sono individuati tra i dirigenti in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, presso altre strutture.

3. I sostituti dei direttori di Servizio e di Servizio autonomo sono individuati tra il personale con qualifica di funzionario o equiparato in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, presso altre strutture.».

24. L'articolo 56 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 56

*(Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti)*

1. La Giunta regionale valuta le prestazioni professionali dei dirigenti in sede di verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. A tal fine si avvale degli elementi di riscontro e degli strumenti operativi anche esterni previsti dall'articolo 6, comma 2.».

25. L'articolo 8 della legge regionale 1/2000 è abrogato.

26. È istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Albo dei dirigenti del ruolo unico regionale di cui all'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come sostituito dal comma 20 del presente articolo. Esso è diviso in quattro parti nelle quali vengono collocati i dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996.

27. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 31 e nelle more di un'eventuale stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo, ferma restando l'unicità della qualifica funzionale, i dirigenti di cui al comma 26 sono collocati nell'Albo nei seguenti raggruppamenti:

a) raggruppamento comprendente i seguenti dirigenti:

1) i direttori regionali e di Ente regionale;

2) i sostituti dei direttori regionali e di Enti regionali di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dal comma 23 del presente articolo;

3) i dirigenti che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 18/1996, come sostituito dal comma 21 del presente articolo;

b) raggruppamento comprendente i seguenti dirigenti:

1) i dirigenti di cui alla lettera a);

2) i direttori di Servizio o di struttura equiparata a Servizio, i direttori di Servizio autonomo, i dirigenti con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità, i dirigenti con funzioni ispettive, i dirigenti di staff;

c) raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alle lettere a) e b), che non siano stati confermati o comunque privi di incarico a seguito di motivi organizzativi dell'Amministrazione regionale;

d) raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alle lettere a) e b), che non abbiano raggiunto i risultati per causa a loro imputabile o che siano incorsi in violazioni gravi e ricorrenti dei doveri d'ufficio.

28. I dirigenti di cui al comma 27, lettera c), sono collocati in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni. Durante il periodo di disponibilità i dirigenti rimangono a disposizione dell'Amministrazione regionale al fine della copertura di incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, nonché per incarichi presso altre Amministrazioni che lo richiedano. Per il periodo di disponibilità compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi già conferiti. Qualora venga attribuito un incarico per il quale sia previsto un trattamento inferiore a quello precedentemente goduto, il trattamento economico non può comunque essere ridotto oltre il 20 per cento. Decorso due anni senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, lo stesso viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche Amministrazioni che lo richiedano, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica. Decorso due anni in mobilità senza che abbia preso servizio presso l'Amministrazione regionale, ovvero presso altre Amministrazioni pubbliche, il dirigente cessa il rapporto di lavoro con la Regione.

29. I dirigenti di cui al comma 27, lettera d), sono collocati in posizione di disponibilità per la durata massima di un anno. Durante il periodo di disponibilità, al dirigente, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico in godimento per la qualifica, esclusi i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Decorso un anno senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, lo stesso viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche Amministrazioni che lo richiedano, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica. L'eventuale indennità connessa all'incarico attribuito è quella prevista in relazione all'incarico conferito. Decorso due anni in mobilità senza che abbia preso servizio presso altre pubbliche Amministrazioni, il dirigente cessa il rapporto di lavoro con la Regione.

30. È inoltre istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'elenco dei sostituti di cui all'articolo 49, comma 3, della legge regionale 18/1996.

31. Con successivo regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità di tenuta e di aggiornamento dei predetti albi ed elenchi articolati in modo da garantire la necessaria specificità tecnica degli iscritti; con il medesimo regolamento è altresì stabilita, nelle more della

contrattazione collettiva, una disciplina relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dirigenziale nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di salvaguardare i trattamenti previdenziali e di quiescenza vigenti, resta fermo comunque che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 100 della legge regionale 18/1996 si applicano anche alle fattispecie verificatesi successivamente alla data di entrata in vigore di quest'ultima, previo recupero contributivo a carico dei lavoratori fino al raggiungimento del requisito temporale influente, come previsto dalla normativa richiamata.

32. Qualora il termine di sei mesi di cui al comma 31 non venga rispettato, la Giunta regionale è tenuta a riferire sulle cause alla competente Commissione consiliare.

33. La Presidenza della Giunta regionale cura la tenuta di una banca dati informatica contenente i dati curriculari e professionali dei singoli dirigenti, al fine di promuovere l'interscambio professionale degli stessi.

34. Al secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 78, è aggiunto il seguente periodo: «Al Direttore compete un'indennità mensile lorda pari a quella prevista per il coordinatore di una struttura stabile inferiore al Servizio, di cui all'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, con pari qualifica funzionale.».

35. L'articolo 1 della legge regionale 1/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 1

*(Collocamento in aspettativa di dipendenti regionali assunti presso altre pubbliche Amministrazioni o in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione)*

1. I dipendenti del ruolo unico regionale assunti con contratto a tempo determinato presso qualsiasi pubblica Amministrazione o in società per azioni con partecipazione maggioritaria della Regione sono collocati in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.».

36. Al personale di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, promosso ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, è attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 25 della legge regionale 18/1996 con la decorrenza indicata dal medesimo articolo 32, comma 4, della legge regionale 31/1997. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento alla tabella «B» allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data del passaggio.

37. Al personale di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, qualora inquadrato nella

qualifica superiore, viene attribuito il beneficio economico di cui al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 25 della legge regionale 18/1996 con decorrenza ed effetto dalla data di inquadramento nella qualifica medesima. Ai fini della determinazione del beneficio suddetto si fa riferimento alla tabella «B» allegata alla legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data dell'inquadramento.

38. Il salario individuale di anzianità in corso di maturazione alla data di conseguimento della qualifica superiore viene attribuito al personale indicato ai commi 36 e 37 con decorrenza ed effetto dal giorno successivo a quello di compimento del relativo biennio rapportando i relativi importi annui lordi individuati con riferimento alla tabella «C» allegata alla legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, vigente alla data di maturazione, ai mesi o frazioni superiori ai quindici giorni, di effettivo servizio maturati rispettivamente nella qualifica di provenienza e nella nuova qualifica conseguita, detratti gli eventuali scatti anticipati per nascita o adozione di figli.

39. Al personale indicato ai commi 36 e 37 non si applica l'articolo 23 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.

40. Nelle more della completa copertura dei posti d'organico della qualifica funzionale di segretario, profilo professionale segretario tavolare e della qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di conservatore del libro fondiario e in deroga all'articolo 9 della legge regionale 18/1996, i dipendenti con qualifica di segretario e di consigliere di profilo diverso da segretario tavolare e da conservatore del libro fondiario svolgono in via continuativa, per tutto il periodo di assegnazione agli uffici tavolari, i compiti specifici propri rispettivamente del profilo professionale di segretario tavolare e di conservatore del libro fondiario, con possibilità per i consiglieri di esercizio delle funzioni di cancelliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469.

41. I funzionari o i dirigenti che operano nell'ambito degli uffici tavolari, a prescindere dal profilo professionale di appartenenza, sono equiparati ad ogni effetto di legge o di regolamento a conservatori del libro fondiario, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cancelliere a termini dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 469/1987.

42. Nell'ambito della disciplina normativa di riforma del libro fondiario, sono individuate le modalità di cambiamento di profilo professionale del personale di cui al comma 40. Il cambiamento di profilo può avvenire su domanda dell'interessato sulla base del possesso di una determinata anzianità di servizio, con particolare riferimento al periodo lavorativo prestato presso il Servizio del libro fondiario, e di professionalità acquisita anche a seguito di partecipazione a specifici corsi di formazione.

43. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato possono avvenire mediante:

a) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti presso gli uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego;

b) utilizzo di graduatorie già esistenti di concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi regionali.

44. Per sopperire alle esigenze di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato nei casi previsti da disposizioni legislative o contrattuali regionali vigenti, l'Amministrazione regionale può ricorrere al lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.

45. I rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato sono regolati da apposito disciplinare emanato con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale nel rispetto delle esigenze di snellimento delle procedure e reperimento di risorse qualitativamente elevate.

46. In sede di prima attuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, possono continuare ad essere utilizzate, ai fini delle assunzioni, le graduatorie già predisposte ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 e scadute il 31 dicembre 2000. Ai fini delle assunzioni in sostituzione di dipendenti con profilo professionale di segretario didattico e consigliere didattico, si fa riferimento, rispettivamente, alle graduatorie per il profilo professionale di segretario amministrativo e di consigliere giuridico-amministrativo-legale.

47. In relazione al disposto di cui ai precedenti commi 43, 44, 45 e 46 la denominazione del capitolo 550 del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001, va modificata con l'inserimento, dopo le parole «contratti regolati dalle norme sull'impiego privato,» delle parole «nonché a quello assunto con le modalità previste dalla legge 196/1997,».

48. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)tre dipendenti con qualifica non superiore a quella di funzionario.».

49. All'articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Il segretario particolare del Presidente del Consiglio regionale e gli addetti di segreteria dei Vicepresidenti del Consiglio regionale possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e con qualifica non superiore, rispettivamente, a quella di funzionario ed a quella di consigliere, tra persone estranee alla pubblica Amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso mediante pubblico concorso alle qualifiche funzionali di assunzione. Nelle more della definizione, in sede di contrattazione collettiva, del trattamento economico spettante al personale assegnato alle segreterie particolari, al segretario particolare e agli addetti di segreteria, assunti ai sensi del presente comma, spetta lo stipendio iniziale annuo loro previsto per il personale regionale con qualifica funzionale corrispon-

dente a quella di assunzione, nonché un'indennità mensile lorda pari rispettivamente a quella di cui all'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981 e a quella di cui all'articolo 110, sesto comma, della medesima legge regionale.».

50. L'articolo 198 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente:

#### Art. 198

1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di un ufficio di segreteria composto dal segretario particolare, con qualifica funzionale non inferiore a segretario, che ne è responsabile, e da tre dipendenti con qualifica funzionale non superiore a consigliere.

2. Gli Assessori regionali si avvalgono, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di uffici di segreteria composti dal segretario particolare, con qualifica funzionale non inferiore a segretario, che ne è responsabile, e da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a consigliere.

3. Gli Assessori regionali preposti a tre o più strutture di livello direzionale possono avvalersi, altresì, di una ulteriore unità di personale addetto agli uffici di segreteria con qualifica funzionale non superiore a consigliere.

4. Il conferimento dell'incarico di segretario particolare o addetto di segreteria comporta la revoca di ogni altro incarico di direzione o coordinamento conferito presso l'Amministrazione regionale. Il segretario particolare svolge, con riferimento all'organizzazione e gestione dell'ufficio di segreteria, i medesimi compiti del coordinatore di struttura stabile di livello inferiore al Servizio.

5. Il segretario particolare e gli addetti di segreteria possono essere scelti fra i dipendenti della Regione oppure, in posizione di comando, fra dipendenti, aventi qualifiche equiparate, dello Stato o di altri Enti pubblici; gli eventuali comandi possono essere disposti anche in deroga ai limiti numerici e temporali di cui all'articolo 45 della legge regionale 53/1981. Il segretario particolare può essere altresì assunto, con contratto di lavoro a tempo determinato, tra persone estranee alla pubblica Amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso, mediante pubblico concorso, alle qualifiche funzionali di segretario, consigliere o dirigente.

6. Il personale in posizione di comando ai sensi del comma 5 è collocato in soprannumero all'organico dell'Amministrazione regionale limitatamente alla durata dell'incarico.

7. Per la disamina di particolari tematiche nell'ottica del conseguimento di specifici obiettivi, nonché per lo svolgimento di funzioni di analisi del grado di efficienza



e di efficacia delle strutture amministrative di competenza, possono essere stipulate dall'Ufficio di piano, su richiesta del Presidente della Giunta regionale o degli Assessori regionali, apposite convenzioni, di durata non superiore ad un anno, con esperti di provata qualificazione professionale per aver operato in settori pubblici o privati attinenti all'incarico di consulenza, da almeno cinque anni quali dirigenti, docenti universitari ovvero liberi professionisti.

8. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono, ciascuno, di un autista di rappresentanza.

9. In sede di contrattazione collettiva è disciplinato il trattamento economico spettante al personale degli uffici di segreteria. Nelle more di detta disciplina continua a trovare applicazione, per il personale regionale e per quello in posizione di comando, la vigente normativa regionale, fatta eccezione per il personale con qualifica di dirigente nel qual caso in luogo dell'indennità di cui all'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981, è corrisposta un'indennità di importo pari alla somma di quelle previste per i dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, privi di responsabilità di struttura; al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato spetta lo stipendio iniziale annuo lordo previsto per le qualifiche, rispettivamente, di segretario, consigliere e dirigente nonché un'indennità mensile lorda pari, per le qualifiche di segretario e consigliere, a quella di cui all'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981, e per la qualifica di dirigente, a quelle previste per i dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, privi di responsabilità di struttura.

10. Nelle more della definizione della relativa disciplina contrattuale, la Giunta regionale, a fronte di particolari esigenze di servizio, può autorizzare l'effettuazione di lavoro straordinario in deroga ai limiti annuali fissati dall'articolo 79, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, come da ultimo modificato dall'articolo 14, quarto comma, della legge regionale 49/1984.».

51. In via di interpretazione autentica del disposto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 16, comma 3, della legge regionale 13/2000, il riferimento ai «dirigenti degli Enti regionali di cui all'articolo 199 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7» deve intendersi operato ai Direttori degli Enti medesimi.

52. Sono abrogati gli articoli dal 34 al 43 bis della legge regionale 7/1988.

### Art. 3

#### (Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 198, comma 7, della legge regionale 7/1988, come sostituito

dall'articolo 2, comma 50, fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.7.1.69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 885 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli oneri in materia di personale, derivanti dalla presente legge, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, e alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni successivi, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna unità previsionale di base indicati che presentano sufficiente disponibilità:

- a) UPB 52.2.4.1.1. - capitolo 550;
- b) UPB 52.5.8.1.687 - capitolo 9650;
- c) UPB 52.2.4.1.662 - capitolo 9637;
- d) UPB 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del combinato disposto di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 18/1996, come sostituiti rispettivamente dal comma 7 e dal comma 24 dell'articolo 2, valutati in lire 50 milioni annui, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 587 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di lire 50 milioni per l'anno 2001 mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.654 del precitato stato di previsione della spesa con riferimento al capitolo 581 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo, intendendosi revocata la relativa autorizzazione di spesa.

4. È altresì revocata l'autorizzazione di spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, disposta dall'articolo 8, comma 76, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 - legge finanziaria 2001 - a carico della predetta unità previsionale di base 52.2.4.1.654 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 581 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento per gli anni 2002 e 2003 è stornato a favore dell'unità previsionale di base 55.1.8.1.712 del precitato stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9680 del citato Documento tecnico.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 30 marzo 2001

ANTONIONE

## NOTE

**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Note all'articolo 1**

– Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 («Norme urgenti in materia di personale»), come a ultimo modificato dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 31/1997, è il seguente:

## Art. 7

*(Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato)*

1. Ai fini della realizzazione degli specifici ed urgenti progetti obiettivo di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di venticinque unità nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico amministrativo legale.

2. Le assunzioni sono finalizzate alla realizzazione dei seguenti progetti obiettivo:

a) attuazione della riforma dell'impiego regionale con particolare riferimento al riordino delle procedure nell'ottica della semplificazione delle medesime e del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'Amministrazione regionale;

b) nuova rilevazione dei carichi di lavoro e rideterminazione della pianta organica del personale del ruolo unico regionale;

c) prima attivazione del Servizio per il controllo di gestione;

d) completa attuazione degli adempimenti connessi e conseguenti all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

e) piena attivazione degli uffici regionali di informazione ai cittadini in applicazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come recepita per la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29;

f) riordino della legislazione regionale e definizione di un progetto di delegificazione;

f bis) attuazione degli adempimenti connessi alle nuove attribuzioni in materia di riduzione del prezzo alle pompe delle benzine nel territorio regionale;

f ter) risoluzione di problematiche urgenti in materia di contenzioso ambientale;

f quater) attuazione degli adempimenti connessi alle riforme tributarie previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile, per particolari esigenze, per un ulteriore biennio.

4. Le assunzioni avvengono mediante concorso per titoli cui possono partecipare esclusivamente candidati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito con un punteggio non inferiore a punti 100; i candidati devono altresì possedere tutti i requisiti richiesti per l'accesso agli impieghi regionali.

5. Ai fini della partecipazione al concorso i candidati devono

presentare domanda entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando secondo le modalità ivi definite.

6. La valutazione dei titoli è effettuata da una apposita Commissione nominata con delibera della Giunta regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali. Per la composizione della Commissione trova applicazione il disposto di cui all'articolo 21 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

7. Costituiscono titoli valutabili:

a) punteggio conseguito nel diploma di laurea:

100: punti 0,20

101: punti 0,40

102: punti 0,60

103: punti 0,80

104: punti 1

105: punti 1,20

106: punti 1,40

107: punti 1,60

108: punti 1,80

109: punti 2

110: punti 2,20

110 e lode: punti 2,40;

b) superamento di esami professionali di stato e di corsi universitari post-laurea con esame finale in materie attinenti il profilo professionale di accesso (punti 0,50 per ciascun titolo);

c) servizio prestato presso pubbliche amministrazioni in qualifiche o livelli equiparati alla qualifica funzionale di consigliere (punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni).

8. La Commissione predispone la graduatoria sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati ai sensi del comma 7; a parità di punteggio viene data preferenza al candidato che abbia conseguito il diploma di laurea con un punteggio superiore. In caso di ulteriore parità ha la preferenza il candidato di età superiore.

9. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione. Trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale 31/1988 e successivi provvedimenti esecutivi per il personale assunto con contratto di lavoro a termine.

– Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 («Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali»), è il seguente:

## Art. 15

*(Assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per gli uffici del Consiglio regionale)*

1. Nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo unico del personale regionale, per assicurare i livelli minimi di funzionalità degli uffici del Consiglio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per un numero massimo di dieci unità, di cui quattro nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico-amministrativo legale, tre in quello di coadiutore, profilo professionale amministrativo per una unità e profilo professionale di dattilografo per due unità e tre in quella di commesso.

2. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile per un ulteriore biennio qualora alla data di scadenza non siano stati espletati i concorsi di cui al comma 1 per i relativi profili professionali.

3. Alle assunzioni del personale con qualifica di consigliere si provvede mediante recupero dalla graduatoria del concorso di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 16.

4. Alle assunzioni del personale con qualifica di coadiutore si procede ai sensi dell'articolo 14.

5. Alle assunzioni del personale con qualifica di commesso si provvede ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge regionale 18/1996.

6. Al personale assunto ai sensi del presente articolo compete il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione.

– Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 31/1997, come modificato dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 8/2000, è il seguente:

#### Art. 16

*(Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 20/1996 e successive modificazioni ed integrazioni)*

1. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale 20/1996, come integrato dall'articolo 21 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, dopo la lettera f bis) sono inserite le seguenti:

«f ter) risoluzione di problematiche urgenti in materia di contenzioso ambientale;

f quater) attuazione degli adempimenti connessi alle riforme tributarie previste dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere f ter) e f quater) della legge regionale 20/1996, come inserite dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalla graduatoria di merito approvata con deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 1997, n. 911, relativa all'avviso di assunzione per titoli con contratto di lavoro a termine di cui all'articolo 7 della medesima legge, sino ad un numero massimo di 5 unità.

3. (abrogato)

– Il testo dell'articolo 72 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 («Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»), è il seguente:

#### Art. 72

*(Assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato)*

1. Al fine di assicurare, a livello generale, la necessaria funzionalità degli uffici regionali e fronteggiare la grave situazione di carenza d'organico ed il conseguente accumulo di pratiche arretrate, nonché per consentire la corretta attuazione dei progetti obiettivo di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per un numero massimo di 50 unità nella qualifica funzionale di consigliere, profilo professionale di consigliere giuridico-amministrativo-legale.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche all'attuazione dei seguenti progetti obiettivo:

a) attuazione degli adempimenti connessi alle riforme fiscali previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 e dal decreto legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410;

b) attuazione degli adempimenti connessi alla riforma degli enti locali di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9;

c) attuazione degli adempimenti derivanti, in materia di sicurezza nel trattamento dei dati personali, dalle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675;

d) attuazione di adempimenti connessi ai programmi comunitari 2 e 5b;

e) attività delle Direzioni regionali particolarmente interessate da processi di riordino anche in relazione alla predisposizione di disegni di legge regionali;

f) attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 42 della legge regionale 31/1997;

g) attuazione degli adempimenti connessi al decreto legislativo 514/1996.

3. Ai fini dell'assunzione si provvede mediante recupero dalla graduatoria del concorso di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31.

4. Il rapporto di lavoro ha durata biennale prorogabile, per particolari esigenze, di un ulteriore biennio.

5. Al personale assunto ai sensi del presente articolo è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale di assunzione. Trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, e successivi provvedimenti esecutivi, per il personale assunto con contratto di lavoro a termine.

6. All'articolo 25 della legge regionale 18/1996, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2 bis. Con esclusivo riferimento alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'assunzione in servizio è disposta in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. A tal fine gli interessati sono invitati, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, a presentare la necessaria documentazione.».

#### Note all'articolo 2

4) Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 («Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421»), come modificato dall'articolo 71, della legge regionale 7/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 6

*(Indirizzo politico-amministrativo)*

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo periodicamente e comunque ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per quanto attiene alle necessità di programmazione dei settori di rispettiva competenza, gli obiettivi e i programmi da attuare e adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonché gli atti di alta amministrazione ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto. Ad essa spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo e applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) l'individuazione e la ripartizione fra le strutture delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, nonché le scelte di gestione delle risorse finanziarie;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni e atti analoghi ad essa attribuiti da specifiche disposizioni.

1 bis. L'adozione dei programmi di cui al comma 1 non è obbligatoria in relazione alle fattispecie per le quali l'allocatione delle risorse è compiutamente definita dalla normativa regionale. Sono in ogni caso escluse dai programmi le fattispecie contributive per le quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la quantificazione dell'intervento, nonché l'effettuazione di spese obbligatorie e d'ordine e, limitatamente alle spese per gli amministratori e il personale, quelle variabili.

1 ter. I programmi adottati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 conservano validità sino all'approvazione dei nuovi programmi, anche nel caso di variazione delle risorse finanziarie disponibili determinata da variazioni di bilancio.

1 quater. Nell'adozione dei programmi di cui al comma 1, la Giunta regionale può individuare le unità previsionali di base e i capitoli di spesa per i quali le scelte di gestione delle risorse finanziarie sono delegate ai direttori regionali e ai direttori di servizio autonomo.

2. La Giunta regionale verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. A tali fini esercita funzioni di alta vigilanza avvalendosi degli strumenti di controllo interno ovvero della consulenza di società specializzate, per verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico.

3. Gli Assessori garantiscono il necessario coordinamento fra le strutture cui sono preposti e l'organo di direzione politica al fine della valutazione e della corretta attuazione dei programmi e delle direttive generali stabilite dalla Giunta regionale. Gli Assessori a tali fini verificano costantemente la corrispondenza dell'attività di gestione degli uffici con gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale.

4. Quando leggi e regolamenti individuano in capo al Presidente della Giunta regionale, alla Giunta regionale o agli Assessori regionali competenze che la presente legge riserva ad organi diversi, le relative disposizioni si intendono riferite a questi ultimi.

5. In deroga al disposto di cui al comma 4 e fino all'adeguamento delle leggi regionali di settore, i provvedimenti che non comportano impegno di spesa continuano ad essere adottati dagli organi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I criteri di applicazione del principio di separazione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa nell'ambito del Consiglio regionale sono definiti con il regolamento previsto dall'articolo 118 del Regolamento interno.

5) Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996, vedi nota al punto 4).

– Il testo dell'articolo 46 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 («Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

#### Art. 46

Spetta alla Giunta regionale deliberare i regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; esercitare l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale e deliberare i contratti della Regione, salve le attribuzioni riservate agli assessori in base al primo comma dell'articolo 34; amministrare il patrimonio della Regione e controllare la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali; predisporre il bilancio preventivo e presentare annualmente il conto consuntivo; deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente Statuto o da altre leggi.

6) Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996, vedi nota al punto 4).

7) Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996, vedi nota al punto 4).

11) Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 2

##### (Principi)

1. La disciplina regionale in materia di organizzazione degli uffici e di rapporto di lavoro, nonché la contrattazione collettiva si ispirano ai seguenti principi:

a) separazione tra i compiti di direzione politica quelli di direzione amministrativa;

b) miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa regionale nel quadro dei principi di imparzialità, trasparenza ed economicità, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini;

c) sviluppo delle competenze e valorizzazione delle professionalità del personale regionale, con particolare riguardo alle nuove ed accresciute responsabilità della dirigenza, anche ai fini di una maggiore capacità di innovazione e competitività del sistema organizzativo regionale, curando in particolare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti regionali, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato;

d) attuazione del principio delle pari opportunità nell'ambito dell'impiego regionale;

e) razionalizzazione e controllo della spesa in relazione al funzionamento degli uffici ed in materia di personale.

12) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 3

##### (Fonti)

1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:

a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali e di progressione di carriera;

c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego regionale e altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

*1 bis. È definita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, la dotazione organica, suddivisa per qualifiche e profili professionali, nonché la determinazione del contingente del personale, distinto per qualifiche e profili professionali, spettante alle direzioni regionali, ai servizi autonomi e agli enti regionali, nonché la loro consistenza complessiva.*

*1 ter. Sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, ovvero con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in base alla rispettive competenze riservate dalla legge:*

*a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;*

*b) i criteri generali di organizzazione degli uffici;*

*c) il numero, la denominazione e la composizione dei Dipartimenti.*

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti regionali sono disciplinati dalla legge ovvero, sulla base della medesima, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione nelle materie di cui al comma 1, dal contratto collettivo nelle materie di cui all'articolo 4, dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

3. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi al principio della parità di trattamento contrattuale e comunque devono prevedere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

14) Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 18/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 4

*(Oggetto della contrattazione collettiva)*

1. La contrattazione collettiva per il personale del ruolo unico regionale ha per oggetto le seguenti materie:

a) regime retributivo e trattamenti economici accessori;

b) trattamenti previdenziali ed assistenziali integrativi su base volontaria;

c) orario di servizio e orario di lavoro;

d) trattamento di missione, lavoro straordinario e quantificazione del relativo compenso;

e) permessi e assenze per malattia;

f) criteri e procedure di mobilità, quantificazione e definizione delle modalità di corresponsione delle indennità di trasferimento;

g) tutela della salute, della gravidanza e puerperio;

h) criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 10;

i) formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale;

l) criteri di valutazione del rendimento del personale;

m) pari opportunità;

n) libertà, partecipazione e rappresentatività sindacali;

o) aspettative e permessi sindacali;

p) modalità di esercizio del diritto di sciopero anche in relazione ai servizi pubblici essenziali;

*p bis) le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento;*

q) ogni altra materia non riservata alla legge regionale ai sensi dell'articolo 3.

15) La legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, reca «Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali».

16) Il testo dell'articolo 58 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 58

*(Competenze della Giunta regionale in materia di personale)*

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottati i seguenti atti:

a) determinazione della dotazione organica delle qualifiche funzionali e dei singoli profili professionali;

b) determinazione e modificazione del contingente del personale distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali spettante alle Direzioni, agli Enti regionali ed ai Servizi autonomi;

c) determinazione del numero di posti disponibili da mettere a concorso, suddivisi per qualifica funzionale e profilo professionale;

d) attribuzione dell'incarico di sostituto del Direttore regionale o di Ente regionale;

*d bis) istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore al Servizio;*

*d ter) istituzione, modificazione e soppressione di strutture organizzative periferiche diverse da quelle di cui alla lettera d bis).*

17) Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 59

*(Competenze del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale)*

1. Con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale sono adottati i seguenti atti:

a) *(abrogata)*

b) *(abrogata)*

c) costituzione, proroga e revoca dei gruppi di lavoro;

d) comando di personale di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici presso la Regione ed eventuale proroga del medesimo;

e) comando di dipendenti della Regione presso altre amministrazioni pubbliche ed eventuale proroga del medesimo;

f) concessione del periodo di assenza straordinaria per malattia con diritto alla sola conservazione del posto per motivi di particolare gravità;

g) ricorsi avverso il giudizio sfavorevole espresso sul periodo di prova ai fini dell'assunzione in ruolo;

h) ricorsi avverso provvedimenti di trasferimento ad altra struttura regionale;

i) assegnazione ad altro profilo professionale nell'ambito della medesima qualifica funzionale;

l) assegnazione del personale del ruolo unico regionale alle strutture dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

1 bis. Nell'ambito della Segreteria generale del Consiglio regionale gli atti di cui al comma 1, *lettera c)*, sono adottati con decreto del Segretario generale.

18) Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18/1996, vedi nota al punto 12).

19) Il testo degli articoli 20, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 42/1992, 21, 22, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/1995, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge regionale 7/1988, è il seguente:

#### Art. 20

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente, da otto Assessori effettivi e da due Assessori supplenti.

#### Art. 21

1. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla designazione dell'Assessore effettivo che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento e che assume la denominazione di Vice-Presidente della Giunta regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla assegnazione degli Assessori ai singoli Assessorati o ad altri incarichi, determinando contestualmente la loro denominazione in relazione agli Assessorati cui sono assegnati, nonché alla sostituzione degli Assessori effettivi, in caso di assenza o impedimento, con Assessori supplenti.

3. Per Assessorato intendesi il complesso degli uffici ai quali è preposto lo stesso Assessore effettivo.

4. Agli Assessori effettivi sono attribuite le materie di competenza delle Direzioni regionali cui sono preposti.

#### Art. 22

1. La preposizione degli Assessori effettivi alle Direzioni regionali avviene secondo i seguenti criteri:

a) nel Dipartimento per gli affari istituzionali, almeno un Assessore effettivo;

b) nel Dipartimento per il territorio e l'ambiente, almeno due Assessori effettivi;

c) nel Dipartimento per i servizi sociali, almeno due Assessori effettivi;

d) nel Dipartimento per le attività economico-produttive, almeno tre Assessori effettivi.

2. Oltre alla preposizione alle Direzioni regionali, da effettuare secondo i criteri di cui al comma 1, gli Assessori effettivi possono essere altresì preposti ai Servizi autonomi.

#### Art. 23

1. Se un Assessore cessa per un qualsiasi motivo dalla carica, il Presidente della Giunta regionale provvede ad esercitare le funzioni già assegnate all'Assessore medesimo o a designare, a tal fine, un Assessore supplente, fino a quando non verrà eletto un nuovo Assessore.

2. Il Presidente della Giunta regionale dà comunicazione della vacanza, nonché dei conseguenti adempimenti di cui al comma 1, al Presidente del Consiglio regionale, che ne informa il Consiglio stesso nella prima seduta successiva.

#### Art. 24

1. Il Presidente della Giunta regionale svolge le attribuzioni pre-

viste al Capo VI dello Statuto speciale di autonomia.

2. Con particolare riguardo all'ordinamento ed all'organizzazione dell'Amministrazione regionale:

a) convoca e presiede la Giunta regionale, ne dirige e coordina l'attività, sovrintende agli uffici e servizi regionali e, conseguentemente, provvede all'indirizzo generale ed al coordinamento dell'attività dell'Amministrazione regionale;

b) cura altresì la trattazione degli affari generali e delle questioni concernenti l'osservanza dell'articolo 3 dello Statuto per quanto di competenza dell'Amministrazione regionale;

c) presiede al funzionamento degli uffici della Presidenza e cura la trattazione degli affari di competenza degli uffici medesimi;

d) tratta gli affari relativi alla ricostruzione previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 6 settembre 1976, n. 73, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58;

e) provvede infine alla trattazione degli affari di competenza delle Direzioni regionali e dei Servizi autonomi cui non vengono preposti Assessori effettivi.

#### Art. 25

1. Il Presidente della Giunta regionale può delegare agli Assessori effettivi ed ai supplenti la trattazione degli affari concernenti le materie di cui al comma 2, lettere b), c) e d) dell'articolo 24; relativamente alla trattazione degli affari di competenza degli uffici della Presidenza di cui alla lettera c), la delega deve essere unitaria per ciascuna Direzione regionale o Servizio della Segreteria generale.

2. Può altresì delegare agli Assessori supplenti la trattazione degli affari concernenti le materie di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 24.

3. Ove per la materia delegata ai sensi del comma 1 non sia prevista una struttura stabile di livello direzionale, il Presidente della Giunta regionale può, per la trattazione degli affari inerenti alla materia stessa istituire, secondo la procedura di cui all'articolo 29, comma 4, una struttura stabile di livello inferiore al Servizio, determinandone contestualmente il contingente di personale, distinto per qualifiche funzionali.

#### Art. 26

1. Gli Assessori effettivi e supplenti presiedono al funzionamento degli uffici cui sono preposti e curano la trattazione degli affari di competenza degli uffici medesimi.

2. In particolare, secondo le proprie competenze, propongono, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, i provvedimenti da iscriverne all'ordine del giorno della Giunta stessa e curano l'esecuzione delle deliberazioni da questa adottate.

#### Art. 27

1. Gli atti della Regione sono firmati dal Presidente della Giunta regionale o per sua delega dagli Assessori effettivi e supplenti.

2. Nel decreto di delega sono indicati gli atti amministrativi trasferiti alla competenza degli Assessori effettivi e supplenti.

20) Il testo dell'articolo 249 della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale 8/2000, è il seguente:

## Art. 249

1. Tra gli incarichi di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, vengono ricompresi anche gli incarichi dei Direttori degli enti di cui all'articolo 109 della presente legge.

2. Tra gli incarichi di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono compresi, nel limite di tre unità, gli incarichi per compiti ispettivi e/o speciali servizi presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, da specificarsi nel provvedimento di conferimento degli incarichi medesimi.

3. Resta invariato il limite di «sette» unità previsto all'articolo 24, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

– Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18/1996, vedi nota al punto 12).

21) Per il testo dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, vedi articolo 2, comma 20.

22) Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 («Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale»), come modificato dal presente articolo è il seguente:

## Art. 4

*(Conferimento di incarichi dirigenziali a persone estranee all'Amministrazione regionale e modifiche all'articolo 24 della legge regionale 53/1981)*

1. (abrogato)

2. I commi quarto e quinto dell'articolo 24 della legge regionale 53/1981, sono abrogati.

3. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico ai capitoli 550, 561, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.

23) Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 18/1996, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 1/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 49

*(Sostituzioni)*

1. La Giunta regionale provvede, sulla base dei medesimi criteri di cui all'articolo 48, comma 1, sentito il direttore regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo competente, nonché il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, alla nomina dei sostituti dei direttori regionali preposti ad una struttura e dei direttori degli Enti regionali, nonché dei sostituti dei direttori di Servizio e dei direttori di Servizio autonomo, in caso di assenza, impedimento e vacanza. Gli incarichi di sostituto presso la Segreteria generale del Consiglio regionale sono attribuiti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, su proposta del Segretario generale.

2. I sostituti dei direttori regionali o di Ente regionale sono individuati tra i dirigenti in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, presso altre strutture.

3. I sostituti dei direttori di Servizio e di Servizio autonomo sono individuati tra il personale con qualifica di funzionario o equiparato in servizio presso la medesima struttura ovvero, qualora ciò non sia possibile, presso altre strutture.

4. In caso di vacanza dell'incarico di funzioni dirigenziali, ai sostituti spetta, per l'intero periodo di sostituzione, l'indennità prevista per l'incarico medesimo.

24) Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996, vedi nota al punto 4).

26) Per il testo dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, vedi articolo 2, comma 20.

27) Per il testo dell'articolo 49 della legge regionale 18/1996, vedi nota al punto 23).

– Per il testo dell'articolo 48 della legge regionale 18/1996, vedi articolo 2, comma 21.

28) Per il testo dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, vedi articolo 2, comma 20.

29) Per il testo dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, vedi articolo 2, comma 20.

30) Per il testo dell'articolo 49 della legge regionale 18/1996, vedi nota al punto 23).

31) Il testo dell'articolo 100 della legge regionale 18/1996 è il seguente:

## Art. 100

*(Disposizioni transitorie in materia di trattamento pensionistico dell'indennità dirigenziale)*

1. Al fine di adeguare la normativa regionale a quella statale sulla base dei principi introdotti dall'articolo 3 della legge 421/1992 e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in conseguenza della riconosciuta pensionabilità, a decorrere dall'1 ottobre 1990, ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 e successive modificazioni ed integrazioni, delle indennità di funzione corrisposte al personale in possesso della qualifica funzionale di dirigente, vengono abrogati i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 140 ed il secondo periodo del primo comma dell'articolo 143 della legge regionale 53/1981.

2. Continuano ad essere erogati fino al loro esaurimento i trattamenti già concessi al personale già cessato dal servizio entro il 30 settembre 1990, ai sensi dell'articolo 140 della legge regionale 53/1981, nella misura stabilita dalle norme stesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1; tali trattamenti sono reversibili secondo le norme introdotte dalla legge 335/1995.

3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale, già cessato o in servizio, in godimento delle indennità di cui agli articoli 21 e 25 della legge regionale 53/1981, come modificati dall'articolo 50 della presente legge, alla data di entrata in vigore della stessa, sulla base della normativa soppressa dal comma 1.

4. La salvaguardia di cui al comma 3, quanto al trattamento di quiescenza, si concretizza al momento del collocamento a riposo, con l'attribuzione dell'eventuale assegno derivante dalla differenza tra l'ammontare del maturato ai sensi della normativa di cui all'articolo 140 della legge regionale 53/1981 e l'incremento di pensione spettante dall'INPDAP - CPDEL con la valutazione dell'indennità di funzio-

ne; tali trattamenti sono reversibili secondo le norme introdotte dalla legge 335/1995.

5. La salvaguardia di cui al comma 3, quanto al trattamento disciplinato dal Capo II del Titolo II della Parte IV della legge regionale 53/1981, si concretizza al momento del collocamento a riposo, con la valutazione, nella base computabile, delle indennità nella misura stabilita dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 143 della legge regionale 53/1981, qualora la stessa risulti superiore a quella calcolata ai sensi del medesimo articolo 143, primo comma.

6. I trattamenti di cui all'articolo 140 della legge regionale 53/1981 concessi al personale cessato dal servizio tra il primo ottobre 1990 e la data di entrata in vigore della presente legge sono recuperati a carico degli interessati per la parte relativa all'incremento di pensione dovuto dall'INPDAP quale valutazione dell'indennità dirigenziale. Il rimborso non è gravato da interessi qualora lo stesso avvenga nei termini stabiliti dall'Amministrazione regionale in sede di avvio del procedimento del recupero medesimo.

7. A decorrere dalla data di attribuzione dei miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1994/1995, in luogo dei benefici di cui al quinto comma dell'articolo 140 della legge regionale 53/1981, come aggiunta dall'articolo 45 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, trova applicazione la perequazione automatica prevista dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e successive modificazioni ed integrazioni, sull'assegno residuale comunque attribuito ai sensi dell'articolo 140 della legge regionale 53/1981.

34) Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 78 («Gestione della scuola dei corsi merletti di Gorizia di cui alla legge regionale 21 maggio 1979, n. 21, modificata con legge regionale 28 giugno 1980, n. 21»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 7

##### *(Organizzazione amministrativa didattica della scuola)*

Alla scuola dei corsi merletti è preposto un Direttore responsabile.

L'incarico di Direttore è conferito ad un dipendente regionale appartenente al VII livello funzionale. Al Direttore compete un'indennità mensile lorda pari a quella prevista per il coordinatore di una struttura stabile inferiore al Servizio, di cui all'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, con pari qualifica funzionale.

I criteri e le modalità per l'affidamento, per la revoca e per il rinnovo dell'incarico di Direttore, nonché le specifiche competenze e responsabilità saranno disciplinate con apposito regolamento di esecuzione da emanarsi previo confronto con i rappresentanti sindacali.

In ordine ai problemi didattici e pedagogici connessi con l'attività della scuola merletti, il Consiglio di amministrazione può essere coadiuvato da un consulente estraneo all'Amministrazione di alta preparazione ed esperienza didattico-scolastica.

Detto incarico professionale è conferito sulla base di un'apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, previo parere del Consiglio di amministrazione della scuola.

L'incarico ha la durata di un anno ed è rinnovabile.

Il Direttore ed il consulente didattico partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione: il Direttore funge anche da segretario.

– Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1/2000, è il seguente:

#### Art. 29

1. Sono strutture stabili quelle che assolvono ad esigenze organizzative primarie, fondamentali e continue.

2. Le unità organizzative stabili di livello direzionale sono costituite dalle Direzioni regionali e dai Servizi.

3. L'istituzione, modificazione o soppressione delle strutture stabili di livello direzionale è disposta con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le strutture stabili di livello direzionale del Consiglio regionale, provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.

4. L'eventuale istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali.

5. Le strutture di cui al comma 4 possono essere previste per esigenze permanenti di subarticolazione, ovvero di decentramento territoriale delle strutture direzionali ovvero per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive e per ciascuna di esse deve, altresì, essere individuato il relativo livello di coordinamento.

6. Con il medesimo provvedimento viene determinata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la dotazione organica della struttura medesima quando questa sia posta alle dirette dipendenze della Direzione regionale.

36) Il testo dell'articolo 32, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 («Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali»), è il seguente:

#### Art. 32

##### *(Mobilità verticale interna)*

1. In correlazione alle esigenze non più dilazionabili di funzionalità ed efficienza dell'Amministrazione regionale, viene dato immediato avvio all'ultimazione delle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, riferite alla decorrenza 1 gennaio 1989. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 20/1996 è abrogato.

2. All'articolo 13, comma 2, della legge regionale 20/1996, le parole «a quanto disposto al comma 1» sono sostituite dalle parole «alle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 11/1990».

3. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 20/1996, come modificata dal comma 2, si applica esclusivamente al personale la cui cessazione dal servizio si sia verificata tra la data di entrata in vigore della medesima legge regionale e la data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per effetto del rinvio operato dalla legge regionale 11/1990 alla normativa disciplinante i passaggi di qualifica nell'ordinamento regionale, ai dipendenti promossi in esito alle procedure di mobilità verticale interna di cui al comma 1, la qualifica superiore è attribuita, a tutti gli effetti, come avvenuto per le tornate già completate, dalla data della relativa decorrenza.



– Il testo degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 («Provvedimenti urgenti in materia di personale»), è il seguente:

#### Art. 13

1. In via eccezionale e transitoria, i passaggi di qualifica con decorrenza 1° gennaio 1984, 1° gennaio 1985, 1° gennaio 1986, 1° gennaio 1987 prevista dalla legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, nonché quelli con decorrenza 1° gennaio 1988 e 1° gennaio 1989 avvengono, mediante scrutinio per merito comparativo secondo le disposizioni contenute nel presente Capo e secondo la vigente normativa regionale, in quanto applicabile.

#### Art. 14

1. Con riferimento all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, i posti disponibili per i passaggi di qualifica con decorrenza 1° gennaio 1984, 1° gennaio 1985, 1° gennaio 1986 e 1° gennaio 1987, risultano essere i seguenti:

	1.1.84	1.1.85	1.1.86	1.1.87
Funzionari	37	9	22	62
Consiglieri	36	9	19	55
Segretari	41	8	20	79
Coadiutori	43	9	17	52

2. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, risultano disponibili per i passaggi di qualifica con decorrenza 1° gennaio 1988 e 1° gennaio 1989, i seguenti posti:

	1.1.88	1.1.89
Funzionari	20	44
Consiglieri	69	32
Segretari	28	11
Coadiutori	31	16

3. L'attribuzione ai singoli profili professionali dei posti disponibili di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo quanto indicato nell'allegato B alla presente legge.

– Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 18/1996, come modificato dall'articolo 72, comma 6, della legge regionale 1/1998, è il seguente:

#### Art. 25

##### (Conferimento dei posti)

1. I candidati risultati vincitori sono invitati entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione:

a) a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, compreso quello relativo all'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a concorso, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere agli accertamenti di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

2. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine indicato al comma 1 o di mancanza dei requisiti prescritti, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale pronuncia la decadenza del candidato dalle graduatorie di merito.

2 bis. Con esclusivo riferimento alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'assunzione in servizio è di-

sposta in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. A tal fine gli interessati sono invitati, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, a presentare la necessaria documentazione.

3. Qualora i candidati risultati vincitori siano dipendenti regionali, la nomina nella nuova qualifica funzionale decorre a tutti gli effetti dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso; alla medesima data si fa riferimento ai fini della determinazione dell'anzianità di effettivo servizio nella nuova qualifica funzionale. Viene attribuito, nella nuova qualifica funzionale, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica di provenienza e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della nuova qualifica e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza.

– Il testo della tabella B allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 («Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

TABELLA B  
LIVELLI RETRIBUTIVI INIZIALI ANNUI LORDI

I livello	Lire 2.160.000
II livello	Lire 3.100.000
III livello	Lire 3.550.000
IV livello	Lire 3.950.000
V livello	Lire 4.850.000
VI livello	Lire 6.000.000
VII livello	Lire 7.000.000
VIII livello	Lire 8.800.000

– Il testo della tabella B allegata alla legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 7, quarto comma, della legge regionale 49/1984, è il seguente:

TABELLA B  
LIVELLI RETRIBUTIVI INIZIALI ANNUI LORDI

Addetto alle pulizie	Lire 3.300.000
Commesso	Lire 4.100.000
Agente tecnico	Lire 4.800.000
Coadiutore - guardia	Lire 5.400.000
Segretario - maresciallo	Lire 6.750.000
Consigliere	Lire 8.400.000
Funzionario	Lire 10.600.000
Dirigente	Lire 15.600.000

– Il testo della tabella B allegata alla legge regionale 53/1981, come ulteriormente sostituito dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 33/1987, è il seguente:

TABELLA B  
LIVELLI RETRIBUTIVI INIZIALI ANNUI LORDI

Decorrenza	1.1.1987	1.7.1987	1.10.1987
Addetto pulizie	3.700.000	3.750.000	3.800.000
Commesso	5.600.000	5.700.000	5.750.000
Agente tecnico	6.550.000	6.700.000	6.750.000
Coadiutore - guardia	7.550.000	7.700.000	7.800.000
Segretario - maresciallo	9.550.000	9.700.000	9.800.000
Consigliere	12.150.000	12.400.000	12.500.000
Funzionario	15.850.000	16.150.000	16.300.000
Dirigente	23.950.000	24.350.000	24.600.000

– Il testo della tabella B allegata alla legge regionale 53/1981, come da ultimo sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 8/1991, è il seguente:

TABELLA B  
LIVELLI RETRIBUTIVI INIZIALI ANNUI LORDI

Addetto pulizie	lire 6.081.000
Commesso	lire 8.262.000
Agente tecnico	lire 9.666.000
Coadiutore - guardia	lire 11.153.000
Segretario - maresciallo	lire 14.045.000
Consigliere	lire 17.928.000
Funzionario	lire 23.381.000
Dirigente	lire 35.278.000

37) Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20 («Norme urgenti in materia di personale»), è il seguente:

Art. 15

*(Integrazioni delle procedure di scrutinio della legge regionale 11/1990)*

1. Il personale che risulti utilmente collocato nella graduatoria dei concorsi interni di cui all'articolo 12, rinnovati a seguito di pronuncia giurisdizionale e che, non essendo risultato vincitore del procedimento concorsuale annullato, non sia stato ammesso agli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 11/1990 per l'accesso alla qualifica superiore a quella cui è pervenuto con il rinnovo delle procedure, è scrutinato ora per allora e, se utilmente collocato in graduatoria, è inquadrato in soprannumero.

2. All'attuazione delle procedure di cui al comma 1 provvede il Consiglio di amministrazione del personale costituito ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 18/1996.

– Per il testo dell'articolo 25 della legge regionale 18/1996, vedi nota al punto 36).

– Per il testo della tabella «B» allegata alla legge regionale 53/1981, vedi nota al punto 36).

38) Il testo della tabella C allegata alla legge regionale 53/1981 è il seguente:

TABELLA C  
CLASSI DI STIPENDIO

I livello	L. 172.000 annue lorde
II livello	L. 248.000 annue lorde
III livello	L. 284.000 annue lorde
IV livello	L. 316.000 annue lorde
V livello	L. 388.000 annue lorde
VI livello	L. 480.000 annue lorde
VII livello	L. 560.000 annue lorde
VIII livello	L. 704.000 annue lorde

– Il testo della tabella C allegata alla legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 7, quarto comma, della legge regionale 49/1984, è il seguente:

TABELLA C  
SALARIO INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ

Addetto alle pulizie	lire 264.000
Commesso	lire 328.000
Agente tecnico	lire 384.000
Coadiutore - guardia	lire 432.000
Segretario - maresciallo	lire 540.000
Consigliere	lire 672.000
Funzionario	lire 848.000
Dirigente	lire 1.248.000

39) Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 («Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»), come modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 13/1989, è il seguente:

Art. 23

1. Al personale vincitore di concorsi interni con effetto dal 25 febbraio 1983, dal 19 maggio 1983, dal 1° luglio 1983, dal 1° gennaio 1984, dal 1° gennaio 1985, dal 1° gennaio 1986 e dal 1° gennaio 1987, spetta, a decorrere dalla data della nomina nella nuova qualifica, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio di cui all'articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

2. Per la determinazione della quota suddetta, la data del 31 dicembre 1982, indicata al secondo comma dell'articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data di nomina nella nuova qualifica.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, primo comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, per maturato in godimento s'intende lo stipendio in godimento il giorno precedente la data di nomina, attribuito in base alla normativa vigente anteriormente alla presente legge, diminuito dell'importo corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica immediatamente inferiore, in vigore alla data del passaggio, in base alla suddetta normativa ed alla classe di stipendio prevista dall'articolo 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

4. Per il personale che consegue la nomina nel periodo decorrente dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, il beneficio di cui al precedente primo comma va determinato con riferimento allo stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 e va attribuito con gli scaglionamenti stabiliti dall'articolo 25, primo comma, della già citata legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

5. Al personale di cui al precedente quarto comma, l'importo di cui all'articolo 24 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va determinato alla data del passaggio in base alla nuova qualifica posseduta.

6. Il salario individuale di anzianità, spettante al personale di cui al presente articolo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del biennio in cui è avvenuto il passaggio, viene determinato rapportando l'importo annuo lordo relativo alla nuova qualifica conseguita al numero dei mesi di servizio, o frazione superiore ai quindici giorni, maturati in detta qualifica, detratti gli eventuali scatti anticipati in godimento.

7. Per detto personale non si applica l'articolo 38, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

40) Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 18/1996 è il seguente:

Art. 9  
(Mansioni)

1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

2. Il dipendente può essere adibito in maniera non continuativa a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore o di altro profilo professionale, ovvero, occasionalmente e ove possibili con criteri di rotazione, compiti o mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal Direttore della struttura cui è adetto, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.

– Il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 («Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), è il seguente:

Art. 11  
(Funzioni del conservatore del libro fondiario)

1. Nei procedimenti relativi agli affari tavolari il conservatore del libro fondiario esercita le funzioni di cancelliere.

44) La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca: «Norme in materia di promozione dell'occupazione».

46) Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 («Modificazioni, integrazioni ed interpretazioni delle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale»), come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 31/1997, è il seguente:

Art. 25

1. Ferme restando le norme di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, l'Amministrazione regionale è autorizzata all'assunzione di personale con contratto a tempo determinato:

a) per la sostituzione di dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto, qualora sia prevedibile che la durata dell'assenza si prolunga per un periodo di tempo superiore al mese, tranne nei casi in cui l'assenza sia dovuta al godimento del congedo ordinario;

b) per la sostituzione dei dipendenti assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, fino alla data di compimento del primo anno di vita del bambino e, nel caso di prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fino alla data di compimento del terzo anno di vita del bambino.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere disposte per le qualifiche non superiori a quella di consigliere ed avere durata non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi; il contratto potrà avere durata superiore ad un anno, limitatamente alle sostituzioni di cui al comma 1, lettera b), per il tempo necessario a sostituire il dipendente assente dal lavoro e scade al completamento da parte del dipendente sostituito, dell'assenza facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 1204/1971 e, comunque, alla data di compimento del primo anno di vita del bambino. Nel caso di prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre la data di compimento del primo anno di vita del bambino il dipendente può essere sostituito mediante la stipula di nuovo contratto di lavoro a tempo determinato con altro soggetto.

3. Il personale di cui al comma 1 non può essere riassunto in servizio prima che siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del precedente contratto di lavoro a tempo determinato.

4. Il personale assunto ai sensi del comma 1 dovrà possedere i requisiti previsti per l'accesso agli impieghi regionali dalla normativa vigente.

5. Al personale assunto ai sensi del comma 1 è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto d'impiego e sempre che non siano incompatibili con i caratteri del relativo contratto.

6. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, saranno disciplinati i criteri e le modalità di assunzione del personale di cui al comma 1, lettera a), nonché individuati i profili professionali nel cui ambito operare le sostituzioni.

47) Per il titolo della legge 196/1997, vedi nota al punto 44).

48) Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 («Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7  
(Ufficio di Gabinetto)

1. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale:

a) tratta gli affari relativi all'attività della Presidenza;

b) cura gli affari di rappresentanza della Presidenza ed organizza il cerimoniale;

c) cura, in collaborazione con l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni e con gli altri Servizi, l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi;

d) cura gli affari concernenti la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali;

e) cura i rapporti con l'Associazione dei Consiglieri regionali.

2. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è composto da:

a) il Capo di Gabinetto, che ne è responsabile;

b) tre dipendenti con qualifica non superiore a quella di funzionario.

3. L'incarico di Capo di Gabinetto può essere conferito, con contratto a tempo determinato, su indicazione nominativa del Presidente del Consiglio regionale, a dipendenti della Regione, a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, ovvero a persone estranee all'Amministrazione regionale. La persona scelta per tale incarico deve possedere una particolare e comprovata qualificazione professionale, per aver svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali o conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il trattamento economico è commisurato a quello dei Dirigenti regionali con incarichi direzionali di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Per il periodo di durata del contratto i dipendenti pubblici di cui al presente comma sono collocati in aspettativa senza assegni.

4. L'incarico di cui al comma 3, anche se ricoperto da personale interno, decade con la cessazione dall'incarico del Presidente del Consiglio regionale.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli a fianco di ciascuna indicati:

- a) UPB 52.2.4.1.1 - capitolo 550;
- b) UPB 52.2.4.1.1 - capitolo 561;
- c) UPB 52.2.8.1.659 - capitolo 9630;
- d) UPB 52.2.8.1.659 - capitolo 9631;
- e) UPB 52.5.8.1.687 - capitolo 9650;

e alle corrispondenti unità previsionali di base di bilancio per gli anni futuri con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

49) Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 8/2000, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 9

##### *(Segreterie del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio)*

1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di un ufficio di segreteria composto da un dipendente con qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario, che ne è responsabile, da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere, nonché da un autista di rappresentanza.

2. I Vice Presidenti del Consiglio regionale si avvalgono, ciascuno, dell'opera di un addetto di segreteria, con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere.

3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 può essere scelto tra dipendenti di ruolo, con qualifica equiparabile, di altre pubbliche Amministrazioni in posizione di comando. Il comando è disposto dall'Amministrazione di provenienza su richiesta di quella regionale.

4. Il personale in posizione di comando, di cui al comma 3, è collocato in soprannumero all'organico dell'Amministrazione regionale limitatamente alla durata dell'incarico.

*4 bis. Il segretario particolare del Presidente del Consiglio regionale e gli addetti di segreteria dei Vicepresidenti del Consiglio regionale possono essere assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e con qualifica non superiore, rispettivamente, a quella di funzionario ed a quella di consigliere, tra persone estranee alla pubblica Amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso mediante pubblico concorso alle qualifiche funzionali di assunzione. Nelle more della definizione, in sede di contrattazione collettiva, del trattamento economico spettante al personale assegnato alle segreterie particolari, al segretario particolare e agli addetti di segreteria, assunti ai sensi del presente comma, spetta lo stipendio iniziale annuo loro previsto per il personale regionale con qualifica funzionale corrispondente a quella di assunzione, nonché un'indennità mensile lorda pari rispettivamente a quella di cui all'articolo 110, quinto comma, della legge regionale 53/1981 e a quella di cui all'articolo 110, sesto comma, della medesima legge regionale.*

– Il testo dell'articolo 110 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 141, comma 1, della legge regionale 4/1992, è il seguente:

#### Art. 110

Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta viene corrisposta per tutta la durata dell'incarico l'indennità prevista al quarto comma dell'articolo 25 per i Direttori regionali.

I segretari particolari del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori possono essere scelti tra i dipendenti della Regione o tra dipendenti di ruolo di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando. Il comando è disposto dall'Amministrazione di appartenenza, su proposta di quella regionale.

Al personale comandato ai sensi del precedente comma, si applicano le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 44.

Il personale di cui al secondo comma presta di norma il proprio servizio nella sede principale dell'Ufficio al quale è assegnato.

Ai segretari particolari spetta, per tutta la durata dell'incarico, un'indennità mensile, non pensionabile, di lire 800.000.

Agli addetti di segreteria del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio, del Presidente della Giunta, degli Assessori e dei Presidenti degli Enti regionali, spetta, per tutta la durata dell'incarico, un'indennità mensile non pensionabile di lire 200.000.

50) Per il titolo della legge regionale 7/1988, vedi nota al punto 15).

– Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 53/1981 è il seguente:

#### Art. 45

I comandi previsti dal presente Capo e da altre leggi regionali o statali vengono disposti, sentita la Commissione paritetica, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, prorogabile per una sola volta e comunque per un periodo non superiore ad un ulteriore anno.

I limiti di tempo di cui al comma precedente non si applicano per un numero massimo di otto unità.

– Per il testo dell'articolo 110 della legge regionale 53/1981, vedi nota al punto 49).

– Per il testo dell'articolo 47 della legge regionale 18/1996, vedi articolo 2, comma 20.

– Il testo dell'articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 («Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»), come da ultimo modificato dall'articolo 61, comma 1, della legge regionale 44/1988, è il seguente:

#### Art. 79

In relazione a particolari esigenze di servizio dell'Amministrazione regionale, il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale provvede, con proprio decreto a determinare semestralmente per ciascuna Direzione regionale, Servizio autonomo, Ente regionale il numero massimo di ore di lavoro straordinario complessivamente effettuabile da parte del personale assegnato alle unità medesime. Il Direttore regionale, il Direttore di Servizio autonomo, il Direttore di Ente regionale competente, ovvero per loro delega i Direttori di Servizio, autorizzano, entro il predetto limite massimo determinato dal Segretario generale della Giunta, l'effettuazione del lavoro straordinario da parte dei singoli dipendenti, in relazione alle effettive esigenze di servizio. In relazione alle esigenze del Consiglio regionale, alla determinazione mensile del numero massimo di ore di lavoro straordinario complessivamente effettuabili da parte del personale colà in servizio, provvede con proprio decreto il Segretario generale del Consiglio. Il Segretario generale del Consiglio provvede altresì alla autorizzazione ad effettuare il lavoro straordinario da parte dei singoli dipendenti assegnati al Consiglio stesso. Ciascun dipendente, eccezion fatta per quelli di cui ai commi seguenti, non può effettuare nell'anno più di 200 ore di lavoro straordinario.

Ai dipendenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto e all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, eccettuato il personale a contratto, nonché agli addetti alle segreterie particolari è consentito di effettuare lavoro straordinario nel limite di 450 ore annuali.

Per i segretari particolari del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori, il suddetto limite è elevato a 600 ore annuali.

Per gli agenti tecnici addetti alla guida di automezzi di rappresentanza del Presidente del Consiglio, dei Vice Presidenti del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori, nonché per quelli assegnati con mansioni di guida all'ufficio di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, tale limite è elevato a 960 ore annuali.

51) Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55 («Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»), come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 3, della legge regionale 13/2000, è il seguente:

#### Art. 13

##### *(Organizzazione degli uffici degli Enti)*

1. Ciascun Ente si avvale, per lo svolgimento dei compiti istituzionali di una Direzione e delle seguenti strutture operative:

- a) Ufficio degli affari amministrativi e finanziari;
- b) Ufficio per l'erogazione dei servizi.

2. In sede di Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), si provvede all'individuazione delle competenze e dell'assetto organizzativo delle strutture operative.

3. Il Direttore dell'Ente è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione ed alla cultura, sentito il Consiglio di amministrazione.

4. L'incarico di Direttore dell'Ente è conferito mediante contratto di diritto privato, per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile, a persona in possesso di un diploma di laurea in discipline giuridiche od economiche, che abbia maturato un'anzianità di servizio con qualifica di dirigente, presso una struttura pubblica o privata, di almeno cinque anni.

5. Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale con riferimento al trattamento spettante ai Direttori di Servizio autonomo presso la Regione.

6. Qualora l'incarico di Direttore sia attribuito ad un dipendente della Regione o di altre Amministrazioni locali del Friuli-Venezia Giulia, questi, per la durata dell'incarico, è collocato in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.

7. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, in base agli indirizzi determinati dal Consiglio di amministrazione, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi atti di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di spesa e di controllo.

8. Il Direttore è personalmente responsabile della gestione e dei relativi risultati, dirige il personale e sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi.

9. L'incarico di Direttore può essere revocato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio di amministrazione, con motivato provvedimento per gravi violazioni di legge o inadempimenti in relazione agli obiettivi contenuti nei programmi di attività o delle direttive generali impartite dal Consiglio di amministrazione medesimo.

10. Il Direttore relaziona ogni tre mesi al Consiglio di amministrazione e, almeno ogni sei mesi, alla Giunta regionale, in ordine alle attività di propria competenza.

– Il testo dell'articolo 199 della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 72, della legge regionale 2/2000, è il seguente:

#### Art. 199

1. Si intendono per enti regionali, ai sensi e per gli effetti della presente legge, i seguenti:

- a) (abrogata);
- b) l'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura;
- c) (abrogata);
- d) l'Agenzia regionale per l'impiego;
- e) l'Istituto regionale per la formazione professionale;
- f) l'Azienda regionale per la promozione turistica;
- g) l'Ente tutela pesca;
- h) l'Ente regionale per i problemi dei migranti.

52) Per il titolo della legge regionale 7/1988, vedi nota al punto 15).

## LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge stralcio n. 169-1

- risultante dallo stralcio di un emendamento, aggiuntivo di un articolo, presentato alla proposta di legge n. 169 «Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato», deliberato dalla I Commissione permanente nella seduta del 26 ottobre 2000;
- assegnata alla I Commissione permanente in data 8 novembre 2000;
- esaminata e approvata a maggioranza, con modifiche, dalla I Commissione permanente nella seduta del 23 gennaio 2001 con relazioni, di maggioranza, del consigliere Zoppolato e, di minoranza, dei consiglieri Degano e Degrassi;
- esaminata e approvata a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 22 febbraio 2001;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 22 marzo 2001, n. 19/2-331/2001 Gab.

## DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

Servizio del turismo

**Elenco agenzie viaggi al 31 dicembre 2000.**

**Elenco Agenzie Viaggi al 31 - 12 - 2000****PROVINCIA di GORIZIA**

ADRIAMARE	A + B	SEDE	DONATONE LUIGI	Mirni Ugo	Piazza Carpacolo n. 17	GRADO	0431/801878	0431/856530
AGENZIA PETRUZ VIAGGI	A + B	SEDE	PETRUZ FRANCESCO	CIJAK Eleonora	Piazza C. Battisti n. 3/A	GORIZIA	0481/531213	0481/531180
E.S.T. VIAGGI	A + B	SEDE	BIANCHET CRISTINA	GON Flavio	Viale Trieste 132/141	GRADISCA D'ISONZO	0481/990870	0481/93824
INTERCONTINENTALE ORGANIZZAZIONE TURISMO	A + B	SEDE	ROGATO FRANCESCO	TARLAO Regina ved.ROGATO	via Oberdan n. 16	GORIZIA	0481/533028/8	0481/530188
K UN LUN VIAGGI	A + B	SEDE	BREZZA LOREDANA	BREZZA LOREDANA	Corso Verdi n. 93	GORIZIA	0481/545004	0481/546054
MOLTO DI PIU VIAGGI	A + B	SEDE	REGOLIN SABINA	SCARAMUZZA Luisa	Viale Europa Unità n. 34	GRADO	0431/80717	0431/80717
NO STOP VIAGGI	A + B	SEDE	BERTOLI ARTURO	BERTOLI ARTURO	Viale San Marco n. 38/A	MONFALCONE	0481/791095/7	0481/798029
PETRUZ VIAGGI	A + B	SEDE	PETRUZ FRANCESCO	CIJAK Eleonora	Piazza Battisti n. 3/A	GORIZIA	0481/33233	0481/33233

## PROVINCIA di GORIZIA

PINETA VIAGGI	B	STAG.	GORDINI VANDA	GORDINI Vanda Viale dell'Orsa Maggiore n. 28	GRADO (PINIETA)	0431 80667	0431 85630
PROGETTO VIAGGI DI FABIANA	A + B	SEDE	SEMEZ FABIANA	SEMEZ Fabiana via IX Giugno n. 21	MONFALCONE	0481/414179	0481/413680
QUARIN VIAGGI	A + B	SEDE	MASTELLARO MARIA LUIGIA	MASTELLARO Maria Luigia via Udine n. 11	CORMONS	0481 6177582	0481 630318
RAPPIANI	A + B	SEDE	DENTI TARZIA LUIGI	DENTI TARZIA Luigi Corso Italia n. 60	GORIZIA	0481 5302865	0481 33457
RIBI & Co srl	A + B	SEDE	COMAR LEDA	BERTONCIN Adriana In GALGANI	GRADO	0431 80166	0431 82968
RIBITOUR	A + B	FILIALE-S	COMAR LEDA	DAVEGGIA Elisabetta via Galilei n. 14	GRADO	0431 80573	non pervenuto
SALVANSTOURS	A + B	FILIALE	GUERRA PIERLUIGI	BORTOLUZZI Manuela Corso Italia n. 110/a	GORIZIA	0481/538707	0481/546257
SESTANTE	A + B	FILIALE	VALENTINI ANTONIELLA	METRI Silvana via Garibaldi h. 71	MONFALCONE	0481/791848	0481/791828

## PROVINCIA di GORIZIA

SILVERADO S.r.l.	A + B	FILIALE	ZILKO IVANO	VERSTAPPEN Franchising	Via IX Giugno n. 40	MONFALCONE	0481/410003	0481/45414
SPADA VIAGGI	A + B	FILIALE	SPADA REMO	VENTURINI Alessandro	Via Contavalle n. 9	GORIZIA	non operativo	non operativo
TIMON A LA VIA	A + B	SEDE	LAUTO MARZIO	LAUTO BRUNS	Via Roma n. 97B	GRADO	0431/870306	0431/870840
UFFICIO VIAGGI REGOLIN	A + B	SEDE	REGOLIN ERNESTO	SCARAMUZZA Luca In REGOLIN	Viale Italia n. 4	GRADO	0431 81759	non pervenuto
UNIVERSAL	A + B	SEDE	STORARI VITTORIO	GORDINI Annabella	Piazza Unità d'Italia n. 2	MONFALCONE	0481 410435-4	0481 790458
VALE DEL BRONBOLD	A + B	SEDE	MARTINIS CLAUDIO	MARTINIS Claudio	Riva Zaccaria Gregori n. 9	GRADO	0431 82029	0431 84080
VIAGGI GOTOUR	A + B	SEDE	NANUT BORIS	TAFARO Lorella	Via N. Sauro n. 12	GORIZIA	0481 531213	0481 531180



**PROVINCIA di PORDENONE**

AVVENTURE BELLISSIME	A + B	SEDE	FACCHIN MONICA	LIVEROZZI Barbara	via Villanova n. 27	PORDENONE	0434/573275	0434/573275
CA' VALESTOUR	A + B	SEDE	VADORI Angelo	ROSSETTO Rosantina	via Dogana n. 7	PORDENONE	0434/571069/6	0434/570703
COLIBRI VIAGGI	A + B	SEDE	COSTA Gianpietro	COSTA Gianpietro	via Roma n. 1/2	AZZANO DECIMO	0434/84670	0434/840649
CREPUSCOLO VIAGGI	A + B	SEDE	PRANONI MARIELLA	CAVAZZOCCA MAZZANTI ROSANNA	via Oberdan n. 5	PORDENONE	0434/521555	0434/245507
DELIZIA CLUB	A + B	SEDE	LIANI CORRADO	LIANI Corrado	via I Maggio n. 1/C	CABANSA DELLA DELIZIA	0434/809462	0434/809462
FV FLUMEN VIAGGI	A + B	SEDE	MASSOLIN GIORGIO	DAL MORO Luigia	Viale della Repubblica n. 65/A	ZOPPOLA	0434/584112	0434/584343
GIACOMINI VIAGGI	A + B	FILIALE	GIACOMINI NICOLO'	SALLE Laura	Piazza Risorgimento n. 7	PRATA DI PORDENONE	0434/611253	0434/621621
I.B.T.	A + B	FILIALE	TREVISIOL ROMOLO	BISARO Roberta	via Ungaretti n. 7	BIRJONERA	0434/613106	non pervenuto

## PROVINCIA di PORDENONE

I.B.T.	A + B	SEDE	TREVISIOL ROMOLO	TURCHET Rosalia	Piazza Risorgimento 22/23	PORDENONE	0434/520605	0434/27500
INTERNATIONAL ORGANIZATION OF TOURISM	A + B	SEDE	ROGATO FRANCESCO	GENNARO ALBERTA	via Mazzini n. 48	PORDENONE	0434/213045	0434/21931
LA NOVA IOT TURISMO	A + B	SEDE	ROGATO FRANCESCO	GENNARO Alberta	Corso Garibaldi n. 2/B	PORDENONE	0434/213045	0434/21931
LIVENZA VIAGGI E TURISMO	A + B	SEDE	DE ROSSI LUCIANO	RUFOLD Claudio	Viale Matteotti n. 4	SACILE	0434/7335157	0434/780040
MEDINA VIAGGI	A + B	SEDE	PAOLO GIUSEPPE CANCELANI	MEDINA Nadia	Piazza del Popolo n. 13	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	0434/670887	0434/623697
MAONIS VIAGGI S.r.l.	A + B	SEDE	ARBAN DANIELE	Arban Daniela	Via Umberto I n. 14	MANIAGO	0427/730015	0427/731220
NARDI VIAGGI	A + B	SEDE	CRISTANTE PIERANGELO	MAZZOLO Renato	Piazza del Popolo n. 33	S. VITO AL TAGLIAMENTO	0434/633383	0434/675717
MONCELLO VIAGGI	A + B	SEDE	LENOCI LUIGI	In sostituzione	Piazza della Vittoria n.32	CORDENONS	0434/580466	0434/580477

**PROVINCIA di PORDENONE**

PEPPATENCIA	A + B	SEDE	FAE SAMANTHA	CANCIANI Paolo Giuseppe	via Roma n. 54 PRATA DI PORDENONE	0434/811272	0434/811181
SALVANSTOURS	A + B	SEDE	GUERRA PIERLUIGI	BORTOLUZZI Martina	via Pizzuti n. 8 AZZANO DECIMO	0434/833388	0434/833549
SOLANORA VIAGGI	A + B	FILIALE	SONEGO ALESSANDRA	MALNIS Cinzia	Piazza del Popolo n. 18/B SACILE	0438/28018	0438/38572
STOP AND GO VIAGGI	A + B	SEDE	LOSS GIUSEPPINA	BONIZZI Roberto	via Martiri Siriani n. 10 SACILE	0434/782336	0434/782339
TECNOVIAGGI	A + B	SEDE	BELLOMO MARIO	BELLOMO Mario	Viale Cossetti n. 4 PORDENONE	0434 21021	0434 21025
VIAGGI ANTONIETTI	A + B	SEDE	MERELLI RENZO	MERELLI Ranzo	via Mantica Prinichelle n. PORDENONE	0434 520276	0434 29271
VIAGGI LUCANGELI	B	SEDE	PESCHINELLI MAURIZIO	CARICHIINO Maria ved. LUCANGELI	via Oberdan n. 61 PORDENONE	0434 28946	0434 524301
VIAGGI SERENA	A + B	SEDE	SERENA Maria Luisa	SERENA Maria Luisa	Piazzale Stazione SPILIMBERGO	0427 61515	0427 3430

## PROVINCIA di PORDENONE

VAGGI UNLIMITED	A + B	SEDE	COBETTINI OLIVIO	SALVADORI Maria Grazia	via Caspale n. 3	AVIANO	0434 600300	0434 600079
VAGGIARE INSIEME	A + B	FILIALE	COLONNELLO MARIA TERESA	LIANI Angelo	via Cayour n.4/G	SPLIMBERGO	0427/826399	0427/826399
VINS VIAGGIARE INSIEME	A + B	SEDE	COLONNELLO Maria Teresa	LIANI Angelo	via Amalfico n. 11	S. VITO AL TAGLIAMENTO	0434 876300	0434 876229
ZANUSSI VIAGGI E VACANZE	A + B	SEDE	GABRIELLI ELISA	DE RINALDINI Pietro	via Montemiale n. 2/b, 2/c	PORDENONE	0434/556320	0434/367865
ZOOM	A + B	SEDE	MASCARIN ROBERTO	Zovi Marco	via Correr n. 6	PORCIA	0434 590095	0434 590091

**PROVINCIA di TRIESTE**

ADRIATIC YACHTING	A + B	SEDE	FILIPIC EDOARDO	FILIPIC Edoardo	Via Milano n. 4, 4/1	TRIESTE	040/7600033	040/370326
AGEMAR	A + B	SEDE	PAPPAS MENELAO	VALIC Anna	Piazza Duca degli Abruzzi 1/A	TRIESTE	040/363737	non pervenuto
AMULIA VIAGGI	A + B	SEDE	CAVEDALI LIVIA	CAVEDALI Livia	Via Battisti n. 6	MUGONIA	040/330433	non pervenuto
ANEK VIAGGI	A + B	SEDE	DI GIACOMO MASSIMO	MIANI Alessandro	Via San Nicola n. 1	TRIESTE	040/360333	040/634694
AURORA VIAGGI	A + B	SEDE	KRAUS EDI	SANCIN Dina	Via Milano n. 20	TRIESTE	040/630261/63	040/365567
BORA VIAGGI	A + B	SEDE	BELEN PAOLO	MULLNER Lucio	Via Locchi n. 28/A	TRIESTE	040/362462	040/310386
BORA VIAGGI	A + B	FILIALE	BELEN PAOLO	MULLNER Lucio	Piazzo Goldoni n. 1	TRIESTE	040/3721741	040/3722672
COSULICH	A + B	SEDE	GEROLIMICH COSULICH Callisto	GEROLIMICH COSULICH Callisto	Piazza S. Antonio Nuovo n. 1	TRIESTE	040/366367	040/631186

## PROVINCIA di TRIESTE

ENCHANTING TRAVELS	A + B	SEDE	VISALBERGHI ANNALISA	SORINI LUCIANA	Via del Ronco n. 13	TRIESTE	040/838100	040/3473592
FENNEC TOURS	A + B	SEDE	SNELGROVE LOUISE	SNELGROVE LOUISE	Via del Monte n. 15/A	TRIESTE	040/636635	040/346023
GOLDEN GATE	A + B	SEDE	AMBROSI GABRIELLA	In sostituzione	Via Giulia n. 33	TRIESTE	040/6708218	040/6708226
HIGH TIME	A + B	SEDE	MEZZETTI DANIELA	MEZZETTI DANIELA	Via Donata n. 20	TRIESTE	040/3476314	040/3474112
JULIA VIAGGI	A + B	SEDE	ZWEINER RITA in ROMANO	GERNE FRANCA in FRANDOLIC	Piazza Tommaso 2/B	TRIESTE	040 3678867/8	040 7967024
KEY 3	A + B	SEDE	KROFF GABRIELLA	KROFF GABRIELLA	Via S. Caterina n. 7	TRIESTE	040 361777/96	040 362153
LINEA GIALLA	A + B	FILIALE	ZINI ROBERTO	BIANCO MISEROCCHI	Via Sissiana n. loc. Sissiana	DUINO AURISINA	040/2807056	040/286716
LINEA GIALLA	A + B	SEDE	ZINI FULVIO	BIANCO MISEROCCHI LINO	Via Coronio n. 17	TRIESTE	040 636333	040/ 636609

**PROVINCIA di TRIESTE**

NORD EST VIAGGI	A + B	SEDE	BUA ANTONGIULIO	RAVBAR Tiziana	Largo Baruffa Vecchia n. 15	TRIESTE	040 63000463	040728400
PATERNITI VIAGGI	A + B	SEDE	PATERNITI EMILIO	PATERNITI Emilio	Corso Carovù n. 7	TRIESTE	040 366161	040 366690
PEEKABOOH VIAGGI	A + B	SEDE	ROSELLA GABRIELI	ZOROVINI Roberta	Riva de Amica n. 21	MUGLIA	040274732	non pervenuto
SAN GIORGIO VIAGGI	A + B	SEDE	MONTANI NELLO	UHELJ Giulsana in ZOLI	Via Malcauton n. 16	TRIESTE	040 63006663	040 630069
SINFONIA VIAGGI	A + B	SEDE	CAIN MICHELE	CAIN Michele	Via del Rivo n. 42	TRIESTE	040 370370	040 362172
SOHO	A + B	SEDE	RUSSOLO GIANFRANCO	COLONNA Romano	Via Baribasi n. 12	TRIESTE	0403478519	0403478480
TERGESTE VIAGGI	A + B	SEDE	HATZAKIS MICHAEL	MIANI Ugo	Viale Mirremana n. 207	TRIESTE	040 420646	040 416218
U.T.A.T.	A + B	SEDE	CIVIDIN GIORGIO	CIVIDIN Roberto	Via Imbotani n. 111	TRIESTE	040 3661111	040 3661204

## PROVINCIA di TRIESTE

U.T.A.T.	A + B	FILIALE	CIVIDIN GIORGIO	CIVIDIN Giorgio	Galleria Prodi n. 2	TRIESTE	040 630063	040 630406
U.T.A.T.	A + B	FILIALE	CIVIDIN GIORGIO	CIVIDIN Giorgio	via Prosecco n. 10	OPICINA	040/211291	040/211179
U.T.A.T. VIAGGI	A + B	FILIALE	CIVIDIN GIORGIO	CIVIDIN Giorgio	via Travnik n. 14	San Donigo della Valle	040/3891111	040/3891295
U.V.E.C.	A + B	SEDE	GRANDO FIORENTINO	GRANDO JUAN PABLO	via Muratti n.40	TRIESTE	040 661333	040 764207
UFFICIO CENTRALE VIAGGI	A + B	SEDE	BORTOLOTTI ARISTIDE	GRANDVILLE ALBERTO	Piazza Unità d'Italia n. 6	TRIESTE	040/8708711	040 366422
VOILA' TOUR	A + B	SEDE	DOSSAN GIUSEPPE	PECCIA Michele	Via Biffardi n. 14/1	TRIESTE	040 370666/37	040 370669



**PROVINCIA di UDINE**

ABACO VIAGGI	A + B	FILIALE	PADOVANI NEVO	PADOVANI Vanessa	Via G. Battista Cencotti n. 95	COSSUANO	0432/900119	0432/912462
ABSOLUTE TRAVEL	A + B	SEDE	MORSANUTTO ISABELLA	TROJAN Deborah	via Vandramin n. 60	LATISANA	0431/512140/5	0431/512138/512582
ACITUR 2	A + B	SEDE	SANTARELLI ROMANO	ZANDONELLA Paola	via P. Serpi n. 14	UDINE	0432/512101	0432/512352
ACITUR FRIULIA	A + B	SEDE	ASQUINI Giovanni Sabatola	INFANTI Carmen	Viale Tricesimo n. 46	UDINE	0432/482571	0432/44438
ANNI VERDI	A + B	SEDE	KOZMANN FRANCO	KOZMANN Franco	via Carducci n. 66	UDINE	0432/505627	0432/510145
ASTA	A + B	STAG.	FERRARI MARCO	BRANDOLIN Luigi	via Gorizia n. 26	LIGNANO SABBAUDORO	0431/7122370	0431/71715
BARBADOS VIAGGI	B	SEDE	VENIER STEFANIA	CRAIGHERO Federica	via Renato del Dh n. 8/h	TOLMEZZO	0433/409107	0433/409425
BENANDANT	A + B	SEDE	PIGNATARO MAURO	SULIGOI Maria Grazia	via Roma n. 75	SAN GIOVANNI AL NATISSONE	0432746330	0432746586

### PROVINCIA di UDINE

BEYOND BORDERS TRAVEL	A + B	FILIALE	MASSARUTTO GABRIELE	GERDOL Peter	via Roma n. 10	TARVISIO	0432/2302	0432/2300	
BEYOND BORDERS TRAVEL	A + B	SEDE	MASSARUTTO GABRIELE	GERDOL Peter	via Priesing n. 34	TARVISIO	non operativo	non operativo	non operativo
BOEM & PARETTI	B	FILIALE	BOEM PierLuigi	BOEM PierLuigi	via Roma n. 136	CODROIPO	0432 808037/9	0432 808624	
BOEM & PARETTI	A + B	SEDE	BOEM PierLuigi	BOEM PierLuigi	via Carducci n. 26	UDINE	0432/ 246811	0432 509733	
BOEM & PARETTI	A + B	FILIALE	BOEM PierLuigi	BOEM PierLuigi	via Carour n. 1	UDINE	0432/ 510340	0481 509733	
CARNIA EXPRESS	A + B	SEDE	GAIER GINO	PAULINE A.C Grey	Piazzale V. Veneto n. 3	TOLMEZZO	0433 40512/44	0433 40513	
CARNIA EXPRESS	A + B	FILIALE	GAIER GINO	GAIER Gino	via S. Caterina n. 69	PASIAN DI PRATO	0432/644102	0432/644103	
CELTIC TOURS VIAGGI	A + B	SEDE	DORONZO Giovanni	FABIANI Daniela	via V. Veneto n. 28	UDINE	0432 502586	0432 501048	

**PROVINCIA di UDINE**

COLLAVINI VIAGGI	A + B	SEDE	COLLAVINI Girolamo	COLLAVINI Paola via Savorgnana n.23/25	UDINE	0432 506623/4	0432 506625
COUGAR VIAGGI	A + B	SEDE	MASAROTTI Rosella	MASAROTTI Rosella via Trieste n. 2	MANZANO	0432 750271	0432 740746
CUATRO PALMAS VIAGGI	A + B	SEDE	CORADAZZI RENE'	MANARIN Claudio via Sbauez n. 53	TRICESIMO	0432/882170	0432/882173
DELIZIA CLUB	A + B	FILIALE	LIANI CORRADO	LIANI Corrado via Isonzo n. 1	CODROPPO	0432/900071	0432/912423
DISPLAY VIAGGI	A + B	SEDE	RIZZI FRANCESCA	SPANGARO Alessandra Viale Europa Unita n. 33	UDINE	0432 503600	0432 502156
COLL TRAVEL	A + B	SEDE	MORELLO FRANCESCA	MORELLI BORIS via Vendramin n. 150	LATTISANA	0431 510000	0431 501009
DRI VIAGGI	A + B	SEDE	DRI FERRUCCIO	DRI Ferruccio via Gemona n. 35/A	UDINE	0432 548000	0432 480848
EL KEBIR	A + B	SEDE	MARCHITELLI CHIARA	ZUCCONI Paolo via Aquileia n. 60	UDINE	0432/227310	non pervenuto

**PROVINCIA di UDINE**

ENDLESS TRAVEL INTERNATIONAL	A + B	SEDE	BLASIGH MORENO	MINIGHIN Antonio	VIA Letisiana n. 35/C	LIGNANO SABBIAADORO	0431 720706/7	0431 720632
EUROSUN	A + B	SEDE	RENOSTO ANDREA	RENOSTO Andrea	Piazza Ruggio dell'Orto n. 4/A	LIGNANO SABBIAADORO	0431 420625	0431 427238
FERRARI TURISMO	A + B	SEDE	FERRARI MARCO	FERRARI Marco	via Tolmezzo n. 5	LIGNANO SABBIAADORO	0431 73021	0431 71715
FOGOLAR VIAGGI	A + B	FILIALE	BORTOLOTTI ARISTIDE	Durante Giovanni	via Q. Ermeccora n. 4	TOLMEZZO	0433/2324/43	0433 43429
FOGOLAR VIAGGI	A + B	SEDE	BORTOLOTTI ARISTIDE	BORTOLOTTI Patrizia	Viale Urgharia n. 6	UDINE	0432/503113	0432 508455
FREE SPACE TRAVEL	A + B	FILIALE	BIANCO RAFFAELLA	PITTONI Alessandro	via Geronzi n. 4	UDINE	non pervenuto	non pervenuto
FRIULANDA VIAGGI	A + B	SEDE	MARTIN GIANFRANCO	TROIERO Enrico	via Paitri n. 27	UDINE	0432/229065	0432/297183
IL MALTESE	A + B	SEDE	TADDIO SANDRO	MIOTTI MANUELA	via Nazionale n. 100	TAVAGNACCO	0432 574213/5	0432/574218

## PROVINCIA di UDINE

IL MERCANTE DEI SOGNI	A + B	SEDE	NADALUTTI LUCIANA	VIRGULINI Lorenza	borgo Cividale n. 7	PALMANOVA	0432/824146	0432/824147
KAPPA TOURS	A + B	SEDE	MARINI INES	MARINI Ines	Piazza del Sole n. 17	LIGNANO SABBIADORO	0431/422176/4	0431/422840
LA FRONTIERA VIAGGI	A + B	SEDE	DEGANO ALESSIO	TOSETTO GIOVANNA	via Pascole n. 36/c	UDINE	0432/229689	0432/229635
LA VIA ANNA	A + B	FILIALE	BIONDIN ANNA	BIONDIN ANNA	Piazza del Grano n. 3	SAN GIORGIO DI NOGAARO	0431/821817	0431/821819
MITTELTUR	A + B	SEDE	TRACOGNA PAOLO	CANDUSSI Lorella	via Alessandro Manzoni n. 14	CIVIDALE DEL FRIULI	non pervenuto	non pervenuto
MOLARO VIAGGI	A + B	SEDE	SANTARELLI ROMANO	MOLARO Vittoria	via Roma n. 28	GEMONA DEL FRIULI	0432/980282	0432/971786
MORENA TRAVEL	A + B	FILIALE	PITTINI PAOLO	BORTOLOTTI ARISTIDE	Piazzale Stazione n. 1	GEMONA DEL FRIULI	0432/981051/9	0432/971007
MORENA TRAVEL	A + B	SEDE	PITTINI PAOLO	BORTOLOTTI Aristide	via Umberto I n. 54	SAN DANIELE DEL FRIULI	0432/954177	0432/940297

## PROVINCIA di UDINE

MULTI LEVEL TRAVEL	B	FILIALE	MANZINI VITTORIO	In fase di scelizione	via Nazionale n. 127 TAVAGNACCO	non pervenuta	non pervenuta
N.P. TRAVEL	A + B	SEDE	SCAPPI GIULIANO	CASCO Ines	Viale Trieste n. 153/155	UDINE	0432/229335 0432/229336
NATISONE VIAGGI	A + B	SEDE	SALE GIOVANNI	DI TIELLO Eufemia	Piazza Picco n. 15	CIVIDALE DEL FRIULI	0432 731717 0432 730562
NATISONE VIAGGI UNO	A + B	FILIALE	SALE GIOVANNI	DI TIELLO Eufemia	via Cividale n. 271	UDINE	0432/562367/5 0432/562868
NO STOP VIAGGI	A+B	FILIALE	CATALDO ALESSANDRO	ERMACORA Paola	Piazza Unità n. 16	CERVIGNANO DEL FRIULI	0431/371225 0431/372561
NO STOP VIAGGI	A + B	FILIALE	BERTOLI ARTURO	CATALDO Alessandro	via Cosattini n. 4	UDINE	0432 502005 0432 504664
NO STOP VIAGGI	A + B	FILIALE	CATALDO ALESSANDRO	ERMACORA Paola	Piazza Unità n. 16	CERVIGNANO DEL FRIULI	0431/371225 0431/370371
PROSSIMA DESTINAZIONE VIAGGI	A + B	SEDE	LONDERO MASSIMILIANO	LIUT Renata	via Cavour n. 22	GEMONA DEL FRIULI	0432/972089 0432/972088

**PROVINCIA di UDINE**

PUNTO DI FUGAI	A + B	SEDE	CIANI ALBERTO	FONTANA Sergio	Via De Gasperi n. 15	GONARS	0432/662050	non pervenuto
PUNTOIT VIAGGI	A + B	SEDE	FORLANI CRISTIANA	DANZI Erika	Piazza Indipendenza n. 10	CERVIGNANO DEL FRIULI	0431/570376	0431/570982
RIGEL TOURS	A + B	SEDE	TOROS CARLO	MICHELUTTI Laura	Borgo Aquileia n. 278	PALMANOVA	0432/287977/8	0432/620727
SESTANTE	A + B	FILIALE	CONZATTI LUISA	METRI Silvana	vicolo IL PORTICO n. 4	SAN DANIELE DEL FRIULI	0432/943004	0432/943010
SESTANTE TRAVEL NETWORK	A + B	FILIALE	BARATTA CLAUDIO	COSIVI Gabriella	via Merzalevecchio n. 1/C	UDINE	0432/ 512357	0432/512361
SILVINA VIAGGI E TURISMO	A + B	SEDE	AVANZO SILVINA	CONTIGIANI Marcello	via Zoculi n. 3	CERVIGNANO DEL FRIULI	0431/570607	0431/371066
SOPRATTUTTO VIAGGI	A + B	SEDE	MARTINUZZI DIANA	MARTINUZZI Diana	via Roma n. 17	TARCENTO	0432 796516	0432 792518
SPADA VIAGGI	A + B	SEDE	SPADA REMO	VENTURINI Alessandro	via Cosattini n. N. 24	UDINE	0432/512567	0432/510821

## PROVINCIA di UDINE

SUN EXPRESS	A + B	SEDE	DEL VECCHIO GUIDO	DEL VECCHIO GUIDO	via Corchia n. 12	LIGNANO SABBIADORO	0431 71666	0431 71666
TRE CONFINI	A + B	SEDE	COLPO PAOLA	COLPO PAOLA	via Vittorio Veneto n. 108/1	TARVISIO	0432/21665	non pervenuto
TURISMO BS	A + B	SEDE	LETZ OLGA in SPECIALE	LETZ OLGA in SPECIALE	via Nazionale n. 51	BUTTRIO	0432 673333/3	0432 596638
VIAGGI DEOTTO	A + B	SEDE	DEOTTO WALTER	DEOTTO WALTER	Piazza della Legna n. 1	CODROIPO	0432 904447/9	0432 904447
VIAGGI SAITA TURISMO	A + B	SEDE	TOMASINI GASTONE	TOMASINI GASTONE	via Leopardi n. 90	UDINE	0432 511331	0432 522344
VIAGGI UNO	A + B	SEDE	PELLEGRINI ISABELLA	PELLEGRINI ISABELLA	Viale Venezia n. 111/B	UDINE	0432 234884	0432 23485
VITA 2000	A + B	SEDE	DI GIUSTO mon. SERGIO	DI GIUSTO mon. SERGIO	via Treppo n. 1	UDINE	0432/228880	0432/200063
VOLAMARE VIAGGI	A + B	SEDE	PECORARO MARCO	PECORARO MARCO	via Roma n. 10	MANZANO	0432/751313	0432/741095



---



---

 PARTE SECONDA
 

---

 LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO  
 STATO E PROVVEDIMENTI DELLE  
 COMUNITÀ EUROPEE
 

---

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 56  
dell'8 marzo 2001)*

LEGGE 23 febbraio 2001, n. 38.

**Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

*(Riconoscimento della minoranza slovena)*

1. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle Province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai principi generali dell'ordinamento ed ai principi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

Art. 2

*(Adesione ai principi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie)*

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si ispirano, oltre che alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1<sup>o</sup> febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992:

a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale;

b) il rispetto dell'ambito territoriale di ciascuna lingua;

c) la necessità di una risoluta azione di affermazione delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia;

d) la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

Art. 3

*(Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena)*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato «Comitato», composto da venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.

2. Fanno parte del Comitato:

a) quattro membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali uno di lingua slovena;

b) sei membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni più rappresentative della minoranza;

c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'articolo 1; l'assemblea viene convocata dal presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.

3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a Trieste.

4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato è riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 4

*(Ambito territoriale di applicazione della legge)*

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano alle condizioni e con le modalità indicate nella legge stessa, nel territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente. In tale territorio sono considerati inclusi i comuni o le frazioni

di essi indicati in una tabella predisposta, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni interessati, dal Comitato entro diciotto mesi dalla sua costituzione, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Qualora il Comitato non sia in grado di predisporre nel termine previsto la tabella di cui al comma 1, la tabella stessa è predisposta nei successivi sei mesi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e tenendo conto del lavoro svolto dal Comitato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 della presente legge.

#### Art. 5

##### *(Tutela delle popolazioni germanofone della Val Canale)*

1. Nel quadro delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dei principi della presente legge, forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale, tenendo conto della situazione quadrilingue della zona, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

#### Art. 6

##### *(Testo unico)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della presente legge.

#### Art. 7

##### *(Nomi, cognomi, denominazioni slovene)*

1. Gli appartenenti alla minoranza slovena hanno il diritto di dare ai propri figli nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia slovena in tutti gli atti pubblici.

2. Il diritto alla denominazione, agli emblemi ed alle insegne in lingua slovena spetta sia alle imprese slovene, sia alle altre persone giuridiche, nonché ad istituti, enti, associazioni e fondazioni sloveni.

3. I cittadini appartenenti alla minoranza slovena possono ottenere il cambiamento del proprio nome redatto in lingua italiana e loro imposto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966, n. 935, nel corrispondente nome in lingua slovena o in quello, sempre in lingua slovena, abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali.

4. Ciascun cittadino il cui cognome sia stato in passato modificato o comunque alterato, che non sia in gra-

do di esperire le procedure previste dalla legge 28 marzo 1991, n. 114, può ottenere il cambiamento dell'attuale cognome nella forma e nella grafia slovena, avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

5. Il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n. 898, è abrogato.

6. I procedimenti di cambiamento del nome e del cognome previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto, anche negli atti e procedimenti successivi al cambiamento. L'esercizio del diritto di cui al comma 2 non comporta l'applicazione di oneri fiscali aggiuntivi.

#### Art. 8

##### *(Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione)*

1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza slovena presente nel territorio di cui all'articolo 1 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nel territorio di cui all'articolo 1 e competenza nei Comuni di cui all'articolo 4, secondo le modalità previste dal comma 4 del presente articolo. È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.

2. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, salvo che per i procedimenti amministrativi, per le Forze armate limitatamente agli uffici di distretto, avviati a richiesta di cittadini di lingua slovena e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del Codice di procedura penale. Restano comunque esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti amministrativi avviati dal personale delle Forze armate e di polizia nei rapporti interni con l'amministrazione di appartenenza.

3. Nei comuni di cui all'articolo 4 gli atti e i provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, sono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana. L'uso della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.

4. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano, nei

territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, le necessarie misure, adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna, nel rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo. Nelle zone centrali delle città di Trieste e Gorizia e nella città di Cividale del Friuli, invece, le singole amministrazioni interessate istituiscono, anche in forma consorziata, un ufficio rivolto ai cittadini ancorché residenti in territori non previsti dall'articolo 4 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per i concessionari di servizi di pubblico interesse sono disciplinate mediante specifiche convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo, dagli enti pubblici interessati di intesa con il Comitato.

6. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i Comuni e le Province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.

7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei diritti previsti dal presente articolo.

8. Per il progressivo conseguimento delle finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 5.805 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

9. La Regione Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali di cui all'articolo 4 ed altri soggetti pubblici possono contribuire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli interventi necessari per l'attuazione del presente articolo, sentito a tale fine il Comitato.

10. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentito il Comitato, sono determinati i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 8 tra i soggetti interessati.

#### Art. 9

##### *(Uso della lingua slovena negli organi elettivi)*

1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nei territori di cui all'articolo 4 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena negli interventi orali e scritti, nonché nella presentazione di proposte, mozioni, interrogazioni ed interpellanze, compresa l'eventuale attività di verbalizzazione. Le relative modalità di attuazione sono stabilite dagli statuti e dai regolamenti degli organi elettivi.

2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla traduzione contestuale in lingua italiana sia degli interventi orali sia di quelli scritti.

3. I componenti degli organi e delle assemblee elettive possono svolgere le pubbliche funzioni di cui sono

eventualmente incaricati anche in lingua slovena, a richiesta degli interessati.

4. Nei rapporti tra i pubblici uffici situati nei territori di cui all'articolo 4 è ammesso l'uso congiunto della lingua slovena con la lingua italiana.

#### Art. 10

##### *(Insegne pubbliche e toponomastica)*

1. Con decreto del presidente della Giunta regionale, sulla base della proposta del Comitato e sentiti agli enti interessati, sono individuati, sulla base della tabella di cui all'articolo 4, i Comuni, le frazioni di Comune, le località e gli enti in cui l'uso della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche, nonché nei gonfaloni. Le stesse disposizioni si applicano anche per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica stradale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 128 milioni annue per gli anni dal 2001 al 2005.

#### Art. 11

##### *(Scuole pubbliche con lingua di insegnamento slovena)*

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi 19 luglio 1961, n. 1012, e 22 dicembre 1973, n. 932. All'articolo 2, commi primo e secondo della legge 22 dicembre 1973, n. 932, dopo le parole: «di lingua materna slovena» sono inserite le seguenti: «o con piena conoscenza della lingua slovena».

2. Fermo restando quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, per la riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si procede secondo le modalità operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel rispetto delle competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo 13, comma 3, della presente legge.

3. All'articolo 4 della legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono aggiunte, in fine, le parole: «sentita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena».

4. Nell'ordinamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena è ammesso l'uso della lingua slovena nei rapporti con l'amministrazione scolastica, negli atti e nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne pubbliche.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'importo del fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973,

n. 932, è aumentato a lire 250 milioni annue. Il fondo può essere utilizzato anche per compensi relativi alla redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro materiale didattico, nonché a favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini italiani appartenenti all'area culturale slovena. La gestione del fondo, la definizione dei criteri per la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione sono di competenza della Commissione di cui all'articolo 13, comma 3. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di lire 155,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

#### Art. 12

##### *(Disposizioni per la Provincia di Udine)*

1. Nelle scuole materne site nei Comuni della Provincia di Udine compresi nella tabella di cui all'articolo 4, la programmazione educativa comprenderà anche argomenti relativi alle tradizioni, alla lingua ed alla cultura locali da svolgere anche in lingua slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Negli istituti di istruzione obbligatoria siti nei Comuni di cui al comma 1 l'insegnamento della lingua slovena, della storia e delle tradizioni culturali e linguistiche locali è compreso nell'orario curricolare obbligatorio determinato dagli stessi istituti nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Detti istituti deliberano le modalità di svolgimento delle suddette attività curricolari, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché i criteri di valutazione degli alunni e le modalità d'impiego dei docenti qualificati. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

3. Nelle scuole secondarie delle Province di Trieste, Gorizia e Udine, frequentate da alunni provenienti dai Comuni di cui al comma 1, possono essere istituiti corsi opzionali di lingua slovena anche in deroga al numero minimo di alunni previsto dall'ordinamento scolastico.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, comma 3, fissa con proprio decreto, per le attività curricolari di cui al comma 2, gli obiettivi generali e specifici del processo di apprendimento e gli standard relativi alla qualità del servizio, definendo i requisiti per la nomina degli insegnanti.

5. La scuola materna privata e la scuola elementare parificata con insegnamento bilingue sloveno-italiano, gestite dall'Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone in Provincia di Udine, sono riconosciute come scuole statali. Alle predette scuole si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti per le corrispondenti scuole statali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima di lire 1.436 milioni annue, a decorrere dall'anno 2001.

6. Nei Comuni della Provincia di Udine compresi nella tabella di cui all'articolo 4 è prevista l'istituzione, sentito il Comitato e secondo le modalità operative di cui al comma 2 dell'articolo 11, di scuole statali bilingui o con sezioni di esse, con insegnamento nelle lingue italiana e slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le misure da adottare per il funzionamento di tali scuole sono predisposte sentita la Commissione di cui all'articolo 13, comma 3.

7. Le iniziative previste dal comma 2 sono realizzate dalle istituzioni scolastiche autonome, avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge.

#### Art. 13

##### *(Organi per l'amministrazione scolastica)*

1. Per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia è istituito uno speciale ufficio diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro della pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei ruoli dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena.

2. Al personale dell'ufficio di cui al comma 1 è richiesta, la piena conoscenza della lingua slovena.

3. Al fine di soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena è istituita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma 1. La composizione della Commissione, le modalità di nomina ed il suo funzionamento sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente comma sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 della presente legge.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 895 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

#### Art. 14

##### *(Istituto regionale di ricerca educativa)*

1. Ai sensi, dell'articolo 288 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è istituita apposita sezione dell'istituto regionale di ricerca educativa per il Friuli-Venezia Giulia con competenza per le scuole con lingua di insegnamento slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La composizione della sezione e il suo funzionamento sono disciplinati ai sensi del regolamento di riordino degli istituti regionali di ricerca educativa, previsto dall'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, comma 3.

#### Art. 15

##### *(Istruzione musicale)*

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena del conservatorio di musica «Giuseppe Tartini» di Trieste. Con il medesimo decreto sono stabiliti i relativi organici del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed i relativi specifici ruoli; per un triennio su e da tali cattedre non sono consentiti trasferimenti e passaggi. L'attuale organico di diritto del conservatorio di musica «Giuseppe Tartini» resta fermo per un triennio, fatta salva l'attivazione di nuovi insegnamenti e scuole nonché la definitiva stabilizzazione del corso di lingua italiana per stranieri.

2. Con ordinanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica saranno fissate le modalità di funzionamento e le materie della sezione autonoma di cui al comma 1, nonché le modalità di reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario. Ai fini del reclutamento del personale docente il servizio prestato nei centri musicali di lingua slovena «Glasbena matica» e «Emil Komel» è considerato alla stregua del servizio prestato in conservatori o istituti di musica pareggiati. Per il reclutamento del personale docente e non docente a tempo indeterminato o determinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 425 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. Gli insegnanti della sezione autonoma di cui comma 1 fanno parte a pieno titolo del collegio dei professori del conservatorio, articolato in due sezioni, rispettivamente con insegnamento in lingua italiana e con insegnamento in lingua slovena. Per pareri e deliberazioni relativi a questioni e problematiche specifiche, quali le iniziative di sperimentazione, relative alla singola sezione, il direttore del conservatorio convoca solo la corrispondente sezione. In tali casi le pronunce hanno valenza circoscritta alla sezione che le ha deliberate. L'attività di ciascuna sezione deve essere coerente con il piano annuale delle attività formative del conservatorio e con

la programmazione didattico-artistica generale, la cui elaborazione compete al collegio plenario dei docenti.

4. Gli insegnanti della sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena eleggono al loro interno un coordinatore della sezione medesima che è esonerato dall'attività di insegnamento, per tutto il periodo dell'incarico. Gli atti del direttore del conservatorio concernenti la sezione autonoma sono adottati previo parere del coordinatore.

5. Il coordinatore di cui al comma 4, per la durata dell'incarico, è membro del consiglio di amministrazione del conservatorio di musica «Giuseppe Tartini», di cui fanno parte, altresì, due esperti, di cui uno appartenente alla minoranza slovena, designati dalla Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 1.049 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

#### Art. 16

##### *(Istituzioni e attività della minoranza slovena)*

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia provvede al sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza slovena. A tale fine, la regione consulta le istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena. Per le finalità di cui al presente comma, è data priorità al funzionamento della stampa in lingua slovena. Per le finalità di cui al presente comma, lo Stato assegna ogni anno propri contributi, che confluiscono in un apposito fondo nel bilancio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Al fondo di cui al comma 1 è destinata per l'anno 2001 la somma di lire 5.000 milioni e per l'anno 2002 la somma di lire 10.000 milioni. Per gli anni successivi, l'ammontare del fondo di cui al comma 1 è determinato annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

#### Art. 17

##### *(Rapporti con la Repubblica di Slovenia)*

1. Il Governo assume le iniziative necessarie al fine di agevolare e favorire i rapporti tra le popolazioni di confine e tra la minoranza slovena e le istituzioni culturali della Repubblica di Slovenia e assicura lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera e interregionale, anche nell'ambito delle iniziative e dei programmi dell'Unione europea.

#### Art. 18

##### *(Teatro stabile sloveno)*

1. Fermo restando quanto previsto in materia dalla

legislazione nazionale, il «Teatro stabile sloveno di Trieste - Slovensko stalno gledališče» è riconosciuto come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica, anche agli effetti delle relative contribuzioni a carico dello Stato.

#### Art. 19

##### *(Restituzione di beni immobili)*

1. La casa di cultura «Narodni dom» di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, è trasferita alla Regione Friuli-Venezia Giulia per essere utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di via Filzi, 9 a Trieste, già «Narodni dom», e nell'edificio di corso Verdi, già «Trgovski dom», di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra Regione e Università degli studi di Trieste per l'edificio di via Filzi di Trieste, e tra Regione e Ministero delle finanze per l'edificio di corso Verdi di Gorizia.

2. In caso di mancata intesa entro cinque anni; si provvede, entro i successivi sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Le modalità di uso e di gestione sono stabilite dall'amministrazione regionale sentito il Comitato.

#### Art. 20

##### *(Tutela del patrimonio storico ed artistico)*

1. Ai fini di cui all'articolo 9 della Costituzione, la Regione Friuli-Venezia Giulia, le Province ed i Comuni compresi nella tabella di cui all'articolo 4 adottano misure di tutela anche nel rispetto delle caratteristiche peculiari delle località abitate dalla minoranza slovena, sia con riferimento ai monumenti storici ed artistici, sia con riferimento alle usanze tradizionali e ad altre forme di espressione della cultura della popolazione slovena, ivi compresi progetti di carattere interculturale.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti interessati avviano adeguate forme di consultazione con le organizzazioni e le altre associazioni rappresentative della minoranza slovena.

#### Art. 21

##### *(Tutela degli interessi sociali, economici ed ambientali)*

1. Nei territori di cui all'articolo 4 l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione anche in caso di espropri devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali.

2. Ai fini di cui al comma 1 e d'intesa con il Comi-

tato, negli organi consultivi competenti deve essere garantita una adeguata rappresentanza della minoranza slovena.

3. Per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei Comuni della Provincia di Udine compresi nelle comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Val del Torre e Valli del Natisone, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena, a decorrere dall'anno 2001 lo Stato assegna alla Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo annuo pari a lire 1.000 milioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

#### Art. 22

##### *(Organizzazioni e attività sindacali)*

1. Alle organizzazioni sindacali e di categoria che svolgono la loro attività prevalentemente in lingua slovena, le quali, per la loro consistenza e diffusione sui territori di cui all'articolo 4, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza, sono estesi, sentito il Comitato in ordine all'esercizio delle attività sindacali in genere ed al diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti operanti nei settori di interesse, i diritti riconosciuti dalla legge alle associazioni e alle organizzazioni aderenti alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

#### Art. 23

##### *(Integrazioni alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela penale delle minoranze linguistiche)*

1. Dopo l'articolo 18 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è inserito il seguente:

##### «Art. 18-bis

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano anche ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche».

#### Art. 24

##### *(Norma transitoria)*

1. Fino alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 13, comma 3, le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, opportunamente integrata dal Provveditore agli studi di Udine, o da un suo delegato, e da due cittadini di lingua slovena designati dal Consiglio provinciale di Udine, con voto limitato.

## Art. 25

*(Modifiche dell'ambito territoriale di applicazione della legge)*

1. La tabella di cui all'articolo 4 può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Comitato, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Su proposta del Comitato le misure di tutela previste dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche al di fuori dei territori di cui all'articolo 4, in favore degli appartenenti alla minoranza slovena, quando si tratti di, attività intese alla conservazione e promozione della loro identità culturale, storica e linguistica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Ai cittadini di cui al comma 2 è comunque garantito l'esercizio dei diritti di cui al commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 limitatamente ai rapporti con gli enti sovramunicipali già operanti secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 8.

4. L'elenco previsto dall'articolo 10 può essere modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base della proposta del Comitato, e sentiti gli enti interessati.

## Art. 26

*(Disposizioni in materia elettorale)*

1. Le leggi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena.

## Art. 27

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 21 della presente legge, pari a lire 15.567.000.000 per l'anno 2001 ed a lire 20.567.000.000 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti, variazioni di bilancio.

## Art. 28

*(Disposizioni finali)*

1. Fermo restando quanto disposto dalla presente

legge, rimangono in vigore le misure di tutela comunque adottate in attuazione dello Statuto speciale allegato al Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, ratificato, unitamente all'accordo tra le stesse parti, con allegati, all'atto finale ed allo scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

2. Nessuna disposizione della presente legge può essere interpretata in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena inferiore a quello già in godimento in base a precedenti disposizioni.

3. Eventuali disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche, si applicano, sentito il Comitato, anche in favore della minoranza slovena e germanofona nella Regione Friuli-Venezia Giulia, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Dall'attuazione della presente legge non potrà derivare alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica oltre a quelli massimi esplicitamente previsti dalla legge stessa e dalle altre leggi concernenti la tutela della minoranza slovena.

## Art. 29

*(Definizione)*

1. Ai fini della presente legge per frazione si intende un centro autonomo dotato di una propria individualità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

## LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 229):

- presentato dall'on. Caveri il 9 maggio 1996;
- assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 giugno 1996 con pareri delle Commissioni II, III, V, VI, VII, VIII e XI;
- esaminato dalla I commissione l'8, 14, 15 gennaio 1997; il 3 aprile 1997; il 7 maggio 1997; il 28 gen-

naio 1998; il 24, 26 febbraio 1998; l'11, 12, 18, 19 marzo 1998; il 28, 30 aprile 1998; il 20 maggio 1998; il 30 settembre 1998; il 17, 23, 30 giugno 1999; il 7, 8, 13, 15, 20, 21, 22 luglio 1999;

- relazione scritta annunciata il 22 luglio 1999 (atto n. 229/A - relatore on. Maselli);
- esaminato in aula il 23 luglio 1999; il 20 settembre 1999; il 21 gennaio 2000; il 27, 28 giugno 2000; il 4, 5 luglio 2000 e approvato il 12 luglio 2000 in un testo unificato con atti n. 3730 (on. Niccolini ed altri); n. 3826 (on. Di Bisceglie ed altri); n. 3935 (on. Fontanini e Bosco).

Senato della Repubblica (atto n. 4735):

- assegnato alle commissioni riunite 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 7<sup>a</sup> (Istruzione), in sede referente, il 20 luglio 2000 con pareri delle commissioni 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup> e della commissione parlamentare per le questioni regionali;
- esaminato dalle commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup>, in sede referente, il 10, 12, 17, 18 ottobre 2000; il 16, 30 gennaio 2001;
- esaminato in aula l'1, 6, 7, 8, 13 febbraio 2001 ed approvato il 14 febbraio 2001.

## NOTE

### Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### Note all'articolo 1

- Il testo degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione della Repubblica italiana, è il seguente:

«Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.».

«Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

«Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche».

- Il testo dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), è il seguente:

«Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali».

- La legge 15 dicembre 1999, n. 482, reca: «Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche».

### Nota all'articolo 2

- La legge 28 agosto 1997, n. 302, reca: «Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1<sup>o</sup> febbraio 1995».

### Nota all'articolo 5

- Per l'argomento della legge 15 dicembre 1999, vedasi in note all'articolo 1.

### Note all'articolo 7

- La legge 31 ottobre 1966, n. 935, reca: «Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile».

- La legge 28 marzo 1991, n. 114, reca: «Norme per il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati durante il regime fascista nei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.».

- Il testo dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), è il seguente:

Art. 1

I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica storica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei Comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino o del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di relazione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricor-



so al Ministro della giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il provvedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal Comune e dalle altre amministrazioni competenti».

#### Nota all'articolo 8

– L'articolo 109 del Codice di procedura penale, è il seguente:

«Art. 109

(Lingua degli atti)

1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.

2. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato nella madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.

3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità».

– L'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«Art. 39

(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della pro-

grammazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.

2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredate da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri deri-

vanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificato dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio: in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la Provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo, e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato

positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente a) personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. (Sostituisce il comma 47 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,

in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-bis. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla tolleranza di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.

20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del

presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di ma percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera c) della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.

25. Al Fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli Comuni e le Comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento

di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio».

#### Note all'articolo 11

– Il testo dell'articolo 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 932 (Modificazioni e interazioni della legge 19 luglio 1961, n. 1012, riguardante l'istituzione di scuole con lingua di insegnamenti slovena nelle Province di Trieste e Gorizia) come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«2. I posti di ispettore scolastico, di cui alla lettera a) dell'articolo 1, sono conferiti mediante concorso per titoli, riservato a candidati di lingua materna slovena, bandito dal Ministero della pubblica istruzione con la osservanza delle norme vigenti in materia per i concorsi per titoli a posti di ispettore scolastico.

I posti di direttore didattico, di cui alla lettera b) dell'articolo 1, sono conferiti mediante concorso per esami e titoli, riservato a candidati di lingua materna slovena o con piena conoscenza della lingua slovena, bandito dal Ministero della pubblica istruzione con la osservanza delle norme vigenti in materia per i concorsi per esami e titoli a posti di direttore didattico. Il tema di cultura generale è svolto in lingua slovena, quello di legislazione scolastica in lingua italiana.

Nella prima applicazione della presente legge ed entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, sarà indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, a posti di direttore didattico, riservato a candidati di lingua slovena o con piena conoscenza della lingua slovena che abbiano avuto per non meno di due anni l'incarico della direzione didattica e che da almeno otto anni siano insegnanti elementari di ruolo.

Entro due anni sarà indetto un concorso per titoli, da espletarsi entro i successivi sei mesi, a posti di ispettore scolastico, riservato ai direttori didattici di lingua materna slovena ivi compresi i vincitori

del concorso direttivo del concorso direttivo riservato di cui al precedente comma, prescindendo dal requisito dell'anzianità minima di servizio richiesto dalle norme vigenti.

Coloro che, nei concorsi a posti di direttore didattico di cui ai precedenti commi, risultino compresi nella graduatoria di merito senza conseguire la nomina in ruolo, sono iscritti in una graduatoria permanente da utilizzare con le modalità stabilite dalla legge 23 maggio 1964, n. 380, e successive modificazioni.

Fino all'espletamento dei concorsi indicati nel presente articolo, per la copertura dei posti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, continuerà ad applicarsi l'articolo 6 della legge 19 luglio 1961, n. 1012».

– Il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge 19 luglio 1961, n. 1012 (Disciplina delle istituzioni scolastiche nella Provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste), è il seguente:

«3. All'istituzione ed all'eventuale soppressione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro».

– Il testo degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica, 18 giugno 1998, n. 233 (Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 2

(Parametri)

1. L'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione educativa è riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle già dotate di personalità giuridica, che raggiungono dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e organizzazione dell'offerta formativa. A tal fine sono definiti, a norma dell'articolo 3, gli ambiti territoriali, di ampiezza differenziata a seconda del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità delle suddette istituzioni, con particolare riguardo alle caratteristiche demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali del territorio, nonché alla sua organizzazione politico-amministrativa.

2. Ai fini indicati al comma 1, per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali.

3. Nelle piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, gli indici di riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, o per gli istituti di istruzione secondaria superiore che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo, previsti dal comma 6; nelle località sopra indicate che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono, altresì, essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado. L'indice massimo di cui al comma 2 può essere superato nelle aree ad alta densità demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore artistico o tecnologico.

4. Nell'ambito degli indici, minimo e massimo stabiliti dal comma 2, la dimensione ottimale di ciascuna istituzione scolastica è definita in relazione agli elementi di seguito indicati:

a) consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza, con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato dall'ordinamento scolastico vigente;

b) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;

c) estensione dei fenomeni di devianza giovanile e criminalità minorile;

d) complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica, con riguardo alla pluralità di gradi di scuole o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione, ivi comprese le attività di educazione permanente, di istruzione degli adulti e di perfezionamento o specializzazione, nonché alla conduzione di aziende agrarie, convitti annessi, officine e laboratori ad alta specializzazione o con rilevante specificità.

5. Qualora le singole scuole non raggiungano gli indici di riferimento sopra indicati sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nei medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualità territoriale.

6. Per garantire la permanenza, negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 3, di scuole che non raggiungono, da sole o unificate con scuole dello stesso grado, dimensioni ottimali, sono costituiti istituti di istruzione comprensivi di scuola materna, elementare e media. Allo stesso fine e per assicurare la più efficace corrispondenza tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e le caratteristiche del territorio di riferimento, nonché tra la necessaria varietà dei percorsi formativi proposti da ciascun istituto e la domanda di istruzione espressa dalla popolazione scolastica, si procede alla unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non raggiungono, separatamente, le dimensioni ottimali e insistono sullo stesso bacino d'utenza, ivi comprese le sezioni staccate e scuole coordinate dipendenti da istituti posti in località distanti e compresi in altri ambiti territoriali di riferimento: tali istituzioni assumono la denominazione di istituto di istruzione secondaria superiore.

7. Nelle Province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiate e in cui vi sia dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi sono concesse deroghe automatiche agli indici di riferimento previsti dal comma 2, anche sulla base di criteri preventivamente stabiliti dalle regioni, in sede di conferenza provinciale convocata a norma dell'articolo 3.

8. Gli indici minimi di riferimento previsti dal comma 3 sono applicabili anche agli istituti secondari di istruzione artistica, professionale e tecnica con indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell'ambito nazionale e regionale.

9. Le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5, 6 e 8 non si applicano alle scuole e istituti di istruzione statali con lingua d'insegnamento slovena. A tali scuole sarà attribuita l'autonomia scolastica ai fini dell'esercizio del diritto allo studio, anche in assenza dei parametri minimi di cui all'articolo 2, comma 3, e sulla base della distribuzione territoriale degli allievi che le frequentano. Nell'attribuire l'autonomia alle scuole con lingua d'insegnamento italiana, site negli stessi ambiti territoriali, le conferenze provinciali terranno conto delle decisioni assunte nei confronti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena.

10. Gli indici di riferimento previsti dai commi 3, 5, 6 e 8 si applicano agli istituti di istruzione che comprendono scuole con particolari finalità, funzionanti ai sensi dell'articolo 324 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il dovuto riguardo alle specifiche esigenze formative degli alunni frequentanti le suddette scuole».

#### «Art. 3

##### *(Piani provinciali di dimensionamento)*

1. I piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo 21, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione dell'autonomia e personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle Regioni.

2. Entro il 31 ottobre 1998 il presidente della Provincia, anche in assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1, convoca la conferenza provinciale alla quale partecipano, oltre alla provincia, i Comuni e le Comunità montane; ad essa partecipano di diritto il dirigente competente dell'amministrazione periferica della pubblica istruzione e il Presidente del Consiglio scolastico provinciale, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati. Ove il Presidente della Provincia non provveda tempestivamente alla convocazione, questa può essere fatta dal Sindaco del Comune capoluogo di provincia o, in mancanza, dal Dirigente del competente ufficio periferico dell'amministrazione scolastica.

3. Nella prima riunione sono determinate le modalità operative per la predisposizione e la successiva discussione e definizione delle proposte avanzate dai soggetti partecipanti alla conferenza provinciale, compresi i criteri per la promozione di incontri e accordi per ambiti territoriali ristretti.

4. Gli ambiti territoriali di riferimento e le dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche sono individuati dalle conferenze previste dai precedenti commi.

5. I dirigenti competenti dell'amministrazione periferica della pubblica istruzione predispongono la documentazione necessaria per la Conferenza provinciale di organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di informazione; gli stessi dirigenti, altresì, acquisiscono e comunicano alle conferenze provinciali di cui al comma 3 eventuali parti e proposte dei Consigli scolastici distrettuali e degli organi collegiali degli istituti d'istruzione interessati. I dati, i documenti e le informazioni di cui sopra, unitamente alle proposte formulate, sono contemporaneamente trasmessi alle Regioni e ai Consigli provinciali e distrettuali competenti per territorio.

6. Il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è approvato dalle conferenze provinciali entro il 31 dicembre 1998, anche in assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1.

7. I piani contengono anche proposte specifiche per le zone di confine tra Province e Regioni, allo scopo di garantire le migliori condizioni di fruibilità del servizio scolastico.

8. Le Regioni approvano il piano regionale di dimensionamento entro il 28 febbraio 1999, sulla base dei piani provinciali assicurandone il coordinamento, nel rispetto degli organici prestabiliti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dei parametri di riferimento previsti dall'articolo 2. Le Regioni deliberano sui casi previsti dal comma 7, previa intesa, ove necessario, con le Regioni confinanti.

9. I piani possono essere modificati nel corso dell'anno successivo alla loro approvazione e hanno, comunque, completa e definitiva attuazione entro l'inizio dell'anno scolastico 2000-2001».

#### «Art. 4

##### *(Attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia)*

1. I dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica adottano,

in attuazione dei piani approvati dalle Regioni, i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di riconoscimento dell'autonomia alle singole istituzioni scolastiche e di attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche che ne siano prive.

2. Agli enti locali è attribuita ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche che abbiano ottenuto la personalità giuridica e l'autonomia. Tale competenza è esercitata su proposta e, comunque previa intesa, con le istituzioni scolastiche interessate con particolare riguardo al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

«Art. 5

*(Organici pluriennali)*

1. La consistenza complessiva degli organici del personale della scuola, ivi compresi i dirigenti scolastici, predeterminata a livello nazionale per il triennio 1998-2000 a norma delle vigenti disposizioni, è articolata su base regionale e ripartita per aree provinciali o subprovinciali. Le successive rideterminazioni sono attuate ai sensi della normativa in vigore, in relazione alle funzioni di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica attribuite alle Regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, tenendo conto:

- a) del numero degli alunni previsti, distinti per età e per ordine e grado di scuole;
- b) del numero degli istituti previsti, delle loro dimensioni e dell'articolazione delle stesse istituzioni sul territorio;
- c) delle caratteristiche demografiche e orografiche di ciascuna Regione;
- d) degli indici di disagio economico e socio-culturale;
- e) degli obiettivi correlati all'economia regionale e all'evoluzione del mercato del lavoro;
- f) della distribuzione per ambiti disciplinari del personale in servizio.

2. Entro il limite della dotazione organica provinciale complessiva l'organico funzionale di ciascuna istituzione scolastica è definito dai dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica, in conformità ai criteri e ai parametri generali stabiliti a norma del comma 1, sulla base dei seguenti dati di riferimento ed elementi di valutazione:

- a) numero degli alunni e delle classi previste, distinti per anno di corso e indirizzo di studi;
- b) insegnamenti da impartire nelle classi previste in relazione agli obiettivi formativi previsti dai corrispondenti curricula;
- c) esigenze di sostegno degli alunni portatori di handicap;
- d) attività didattiche finalizzate al recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi formativi, alla sperimentazione di nuovi metodi didattici e di nuovi ordinamenti e strutture curriculari, all'adattamento dei percorsi formativi, secondo criteri di flessibilità e modularità, alle esigenze di personalizzazione dei processi di apprendimento, alle caratteristiche dell'economia regionale o locale e all'evoluzione del mercato del lavoro;
- e) azioni di supporto socio-psico-pedagogico, organizzativo e gestionale, di ricerca educativa e scientifica di orientamento scolastico e professionale e di valutazione dei processi formativi, tenuto conto anche dell'eventuale articolazione della funzione docente sulla base di particolari profili di specializzazione;

- f) esigenze specifiche delle istituzioni che operano in zone a ri-

schio di devianza giovanile e criminalità minorile, ovvero nelle comunità montane e nelle piccole isole;

g) prevedibili necessità di copertura dei posti di insegnamento vacanti e di sostituzione degli insegnanti assenti per periodi di durata inferiore all'intero anno scolastico.

3. Le risorse umane necessarie per le finalità indicate alle lettere d), e), f) e g) del comma 2, sono attribuite alle singole istituzioni scolastiche o a reti di scuole, anche sulla base delle richieste e dei progetti formativi delle stesse istituzioni.

4. Nei limiti delle dotazioni organiche assegnate i dirigenti scolastici, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, procedono alla formazione delle classi e, in conformità ai principi e criteri stabiliti con la contrattazione collettiva decentrata a livello nazionale e territoriale, attribuiscono ai singoli docenti le funzioni da svolgere.

5. Le scuole ammesse ad istituti di educazione statale non hanno personalità giuridica distinta dagli istituti di appartenenza. La dotazione organica di istituto relativa alle suddette scuole, considerata nella sua entità complessiva, è determinata ai sensi dei commi 1 e 2.

6. Gli organici di cui al comma 1, per le scuole e gli istituti di istruzione statali in lingua slovena delle Province di Gorizia e Trieste sono separatamente determinati e distinti dall'organico complessivo riferito alla regione di appartenenza».

«Art. 6

*(Dotazione finanziaria di istituto)*

1. Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su base regionale, in proporzione alla popolazione scolastica e al numero di istituti di istruzione. Essi sono articolati a livello provinciale o subprovinciale e sono distinti in assegnazioni ordinarie e perequative. Le assegnazioni perequative sono calcolate in relazione alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio. Sui criteri di ripartizione delle assegnazioni perequative è sentito il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali.

2. Le dotazioni finanziarie determinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle singole istituzioni dai dirigenti degli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, in conformità ai criteri generali e agli indici di riferimento fissati dal decreto di cui allo stesso comma 1.

3. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse finanziarie a loro assegnate senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascun grado, ordine e tipo di scuola, nel rispetto delle competenze attribuite, nelle stesse materie, alle Regioni e agli Enti locali con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le disposizioni del presente articolo non escludono l'apporto di ulteriori risorse finanziarie da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti e di privati per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica.

5. Lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, le istituzioni scolastiche ed altri soggetti pubblici e privati possono stipulare accordi di programma per la gestione di attività previste dai commi 3 e 4».

– Il testo degli articoli 137, 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministra-

tivi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 137

*(Competenze dello Stato)*

1. Restano allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'articolo 138, comma 3 del presente decreto legislativo.

2. Restano altresì allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attività attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonché i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389».

«Art. 138

*(Deleghe alle Regioni)*

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle Regioni le seguenti funzioni amministrative:

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) la programmazione sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;

d) la determinazione del calendario scolastico;

e) i contributi alle scuole non statali;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia».

«Art. 139

*(Trasferimenti alle Province ed ai Comuni)*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;

b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;

c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;

d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

e) la sospensione delle lezioni in usi gravi e urgenti;

f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;

g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

2. I Comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le Province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

a) educazione degli adulti;

b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;

d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;

e) interventi perequativi;

f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle Province, ad eccezione dei conflitti fra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai Comuni».

– Il testo dell'articolo 8 della citata legge n. 932 del 1973 è il seguente:

«Art. 8

Per la compilazione o la traduzione e la stampa di libri di testo per gli istituti superiori con lingua di insegnamento slovena nonché per la stampa di libri di testo in lingua slovena per la scuola dell'obbligo è costituito un fondo annuo di lire 105 milioni che il Ministero della pubblica istruzione accrediterà al sovrintendente scolastico per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

La dotazione del fondo potrà essere integrata con i contributi eventualmente disposti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dagli Enti locali nella cui circoscrizione territoriale siano compresi le scuole e gli istituti di cui al comma precedente».

**Nota all'articolo 12**

– Il testo dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria del-

la lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del Sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi».

– Il testo dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 59 del 1997, è il seguente:

«5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola».

#### **Nota all'articolo 13**

– Il testo dell'articolo 9 della citata legge n. 932 del 1973 è il seguente:

«Art. 9

Per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena il Sovrintendente scolastico della Regione Friuli-Venezia Giulia è assistito da una commissione da lui nominata e composta:

- a) dai Provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro rispettivi delegati;
- b) da due presidi, di cui uno della scuola secondaria di primo grado, un ispettore scolastico, un direttore didattico e tre insegnanti, di cui uno della scuola elementare, uno della scuola media e uno della scuola media superiore, di lingua slovena, proposti dal personale insegnante e direttivo delle rispettive scuole;
- c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre designati dal Consiglio provinciale di Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato».

#### **Note all'articolo 14**

– Il testo dell'articolo 288 del decreto legislativo 16 aprile 1994,

n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), è il seguente:

«Art. 288

*(Articolazione interna degli istituti regionali)*

1. Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola media, per la scuola secondaria superiore e per l'istruzione artistica, per le attività di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di organizzazione delle attività di aggiornamento. La sezione dell'istruzione artistica è competente anche per i licei artistici e gli istituti d'arte.

2. Le sezioni operano unitariamente per materie e attività di interesse comune».

– Il testo dell'articolo 21, comma 10, della citata legge n. 59 del 1997, è il seguente:

«10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le Regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla Parte I, Titolo II, Capo III, del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome».

– Il testo dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 76

*(Riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo)*

1. Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti strumentali, con personalità giuridica, dell'amministrazione della pubblica istruzione che, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici dell'amministrazione, anche di livello sub-regionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli IRRE operano in coordinamento e collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, le università e con le altre agenzie educative.

2. Gli istituti di cui al comma 1 per l'espletamento delle loro funzioni sono dotati di autonomia amministrativa e contabile. Essi svolgono attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambi-



to della formazione del personale della scuola, e si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con le università e con le altre agenzie formative.

3. L'organizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria degli IRRE è definita dall'apposito regolamento di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ne individua gli organi di direzione, scientifici e di controllo e i relativi poteri, le risorse di personale e finanziarie e definisce i raccordi con l'amministrazione regionale. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

#### **Nota all'articolo 15**

– Il testo dell'articolo 425 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994 è il seguente:

«Art. 425

*(Reclutamento del personale docente)*

1. Per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici con lingua di insegnamento slovena nelle Province di Trieste e Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente testo unico.

2. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli.

3. Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena è richiesta adeguata conoscenza della lingua slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli con un colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata dal sovrintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

4. Sono esonerati dal colloquio di cui al comma 3 gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

5. Nei concorsi a posti di docente della scuola materna e della scuola elementare e a cattedre di istituti o scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici diverse da quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, le prove dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturata l'anzianità di servizio di cui alla lettera b) dell'articolo 401 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

6. Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi».

#### **Nota all'articolo 16**

– Il testo dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a) - c) (omissis);

d) la determinazione in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;».

#### **Nota all'articolo 20**

– Il testo dell'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.».

#### **Note all'articolo 23**

– Il testo dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche), è il seguente:

«Art. 18

1. Nelle Regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle Regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.».

– Il testo dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1996), è il seguente:

«Art. 3

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. (omissis).

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

– Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, reca «Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa».

**Nota all'articolo 24**

– Il testo dell'articolo 9 della citata legge n. 932 del 1973 è il seguente:

«Art. 9

Per i problemi riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua d'insegnamento slovena il Sovrintendente scolastico della Regione Friuli-Venezia Giulia è assistito da una commissione da lui nominata e composta:

a) dai Provveditori agli studi di Trieste e Gorizia o dai loro rispettivi delegati;

b) da due presidi, di cui uno della scuola secondaria di primo grado, un ispettore scolastico, un direttore didattico e tre insegnanti, di cui uno della scuola elementare, uno della scuola media e uno della scuola media superiore, di lingua slovena, proposti dal personale insegnante e direttivo delle rispettive scuole;

c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali tre designati dal Consiglio provinciale di Trieste e due da quello di Gorizia, con voto limitato».

**Nota all'articolo 28**

– La legge 14 marzo 1977, n. 73, reca: «Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975».

---



---

**PARTE TERZA**


---

**CONCORSI E AVVISI**


---

**PROVINCIA DI UDINE**
**Statuto.**
**SOMMARIO**

- Titolo I - Principi generali (articoli 1/9)
- Titolo II - Organi provinciali
- Capo I - Il Presidente della Provincia (articoli 10/13)
- Capo II - Il Consiglio provinciale (articoli 14/26)
- Capo III - La Giunta provinciale (articoli 27/28)
- Titolo III - Strutture organizzative
- Capo I - Organizzazione degli Uffici e del Personale (articoli 29/38)
- Capo II - Servizi
- Sezione I - Generalità (articoli 39/40)
- Sezione II - Aziende speciali (articoli 41/47)
- Sezione III - Istituzioni (articoli 48/58)
- Capo III - Forme associate (articoli 59/60)

- Capo IV - Controlli (articoli 61/66)
- Titolo IV - Rapporti con la Comunità e Partecipazione
- Capo I - Rapporti con la comunità (articoli 67/69)
- Capo II - Referendum provinciali (articoli 70/73)
- Capo III - Tutela civica e Difensore civico provinciale (articoli 74/82)
- Titolo V - Disposizioni finali e transitorie (articoli 83/84)
- Allegato «A»

---

**Preambolo**

Il Friuli, nella sua più che millenaria storia, ha sempre dimostrato grande sensibilità ed attaccamento alle istituzioni che hanno difeso ed esaltato l'identità dei popoli che vi vivono.

Il Friuli, infatti, si onora di aver dato vita, fra le prime Comunità d'Europa, ad una originale forma di rappresentanza democratica, il «Parlamento della Patria del Friuli».

Facendo riferimento a questa storia e consapevole del diritto di tutti i popoli di darsi libere forme di partecipazione, regolate nel loro funzionamento, intese a riconoscere e tutelare i diritti individuali, la Provincia di Udine adotta il proprio Statuto nella seguente formulazione.

**TITOLO I**
**PRINCIPI GENERALI**
**Art. 1**
*(Principi fondamentali)*

1. La Provincia di Udine è un Ente autonomo territoriale che cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale sulla base dei principi di sussidiarietà e di differenziazione socio-culturale presenti nel territorio, perseguendo gli obiettivi sanciti dai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica. A tal fine, la Provincia promuove iniziative volte ad accrescere l'uguaglianza di opportunità di tutti gli appartenenti alla comunità provinciale.

2. La Provincia ispira la propria attività alla salvaguardia dei patrimoni culturali che riflettono le specificità delle diverse realtà presenti sul territorio, attuando e promuovendo iniziative coordinate dirette alla loro conoscenza, conservazione valorizzazione e fruizione.

3. La Provincia di Udine costituisce solo una parte del Friuli propriamente detto, ovvero Friuli storico, del quale fanno parte le Province di Udine, Gorizia e Portogruaro e i Comuni attualmente ricompresi in altre entità territoriali.

4. Il Consiglio provinciale, di concerto con i Consigli provinciali di Gorizia e Pordenone, si riunisce annualmente in sessione straordinaria nella giornata del 3 aprile, a rotazione, in un Comune del Friuli storico, per apposita seduta celebrativa.

5. La Provincia di Udine partecipa all'istituzione dell'Assemblea dei Consigli delle Province del Friuli storico per l'esercizio, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato di concerto con i Consigli provinciali di Gorizia e Pordenone, delle attribuzioni concernenti lo sviluppo economico, sociale e culturale, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni ambientali, anche in rapporto con l'Unione Europea ed altri Organismi istituzionali.

6. La Provincia promuove la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale, di vita e di lavoro, nel rispetto della storia e delle tradizioni del popolo friulano e delle altre Comunità etnico-linguistiche presenti sul territorio, favorendo ogni idonea collaborazione delle associazioni, delle istituzioni e degli enti locali interessati.

7. La Provincia riconosce nel benessere degli appartenenti alla Comunità provinciale, inteso in tutte le sue manifestazioni, l'obiettivo primario della propria attività.

8. La Provincia considera la lingua friulana valore irrinunciabile poichè costituisce espressione precipua della identità del popolo friulano; si impegna a consentirne e valorizzarne l'uso in ogni ambito, nei limiti previsti dalla Costituzione e dalle altre norme giuridiche sovraordinate a quelle del presente Statuto.

9. La storia sociale, le tradizioni culturali e religiose, la famiglia, il patrimonio umano, artistico ed ambientale, i gruppi e le associazioni, le scuole e le istituzioni educative e politiche, le realtà del lavoro e dell'economia che animano la vita comunitaria e che la caratterizzano in uno spirito di pluralismo e di rispetto reciproco, fanno parte integrante della vita e delle istituzioni della Comunità provinciale.

10. La Provincia di Udine ispira la propria azione amministrativa ai principi dell'efficienza, dell'economicità, dell'efficacia e della trasparenza, mirando a promuovere uno sviluppo armonico ed integrato del proprio territorio, intervenendo per il consolidamento ed il potenziamento del sistema insediativo, con particolare riguardo alle aree di montagna ed alle zone di confine e favorendo le opportunità di lavoro e di servizi finalizzati alla salvaguardia dei nuclei familiari e al loro radicamento nel territorio. La Provincia sostiene la realizzazione di un forte sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona umana, in particolare nei confronti del disagio personale e sociale.

11. La Provincia accoglie e persegue le finalità della Carta Europea delle Autonomie locali e partecipa alla formazione di una cultura europea che ponga quale premessa l'obiettivo per la realizzazione di una Europa dei Popoli.

12. La Provincia promuove e favorisce, in una prospettiva federalista, iniziative di pace, di collaborazione pacifica tra i popoli, di sviluppo e di impegno per debellare la fame ed il sottosviluppo nel mondo, ispirando la propria azione al principio della solidarietà.

13. La Provincia promuove ed interviene a sostegno delle iniziative culturali e sociali volte a favorire il mantenimento delle relazioni ed i legami fra le comunità friulane, ovunque presenti nel mondo, e la terra di origine.

14. La Provincia assicura le pari opportunità tra uomo e donna e si impegna al superamento di ogni discriminazione dell'uno e dell'altro sesso anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro che garantisca l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali. Per la realizzazione di tali obiettivi, la Provincia si avvale, secondo le previsioni di appositi regolamenti, della Commissione provinciale per le Pari opportunità per le tematiche riguardanti il territorio provinciale e del Comitato per le pari opportunità per le tematiche afferenti al contratto di lavoro, nonché della collaborazione della Commissione regionale per le pari opportunità. Promuove, altresì, il rispetto delle pari opportunità favorendo la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essa partecipati.

15. La Provincia, in materia tributaria, si attiene ai principi previsti dallo «Statuto dei diritti del contribuente» di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

## Art. 2

### *(Metodo della programmazione)*

1. Nell'esercizio delle funzioni proprie e delle funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, la Provincia assume la programmazione pluriennale e l'attività per progetti come metodo cui informare la propria azione.

2. La Provincia definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea.

3. In particolare la Provincia:

- a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione;
- b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo le norme dettate dalla legge regionale;
- c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale, sia settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni.

## Art. 3

*(Rapporti con altri enti)*

1. La Provincia favorisce ogni forma di collaborazione con lo Stato, la Regione, i Comuni e gli altri Enti pubblici, nonché con le Istituzioni locali di Paesi europei e di Stati dove storicamente sono insediate comunità di origine friulana.

2. In particolare la Provincia promuove e coordina, con accordi di programma e convenzioni, forme di collaborazione con i Comuni, singoli od associati, con le Comunità Montane e fra i Comuni. Nell'esercizio delle proprie funzioni la Provincia assume come metodo la consultazione dei Comuni interessati.

## Art. 4

*(Rapporti con i cittadini e informazione)*

1. La Provincia favorisce la partecipazione di tutti i cittadini singoli e associati alla propria attività compresa quella svolta in forma indiretta secondo il principio di sussidiarietà.

2. A tale scopo la Provincia assicura, con le modalità previste dall'apposito «Regolamento dell'informazione e delle pubbliche relazioni» il massimo dell'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso di cittadini singoli ed associati a tutte le proprie strutture, con l'istituzione di appositi uffici, anche decentrati.

3. Il «Regolamento delle informazioni e delle pubbliche relazioni» disciplina l'attività dell'Ufficio Stampa della Provincia, in modo che sia garantita l'imparzialità dell'assolvimento delle funzioni da parte dello stesso.

## Art. 5

*(Principi generali sulla gestione dei servizi)*

1. La Provincia individua gli standard, rispetto ai quali commisurare la qualità dei servizi erogati e delle prestazioni assicurate in forma diretta o indiretta.

2. La Provincia svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonomia delle iniziative dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

3. Ogni qualvolta ne ricorrano le condizioni, nella gestione dei servizi la Provincia privilegia le forme della concessione a terzi ed a società, con prevalente capitale pubblico, o motivamente anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria, riservandosi funzioni di programmazione, progettazione, indirizzo, controllo e verifica.

4. La Provincia adotta il piano triennale, con revisione annuale dei servizi, sulla base di una analisi costi/benefici.

5. La Provincia rivendica nuove attribuzioni che ab-

biano correlati trasferimenti di risorse di personale e finanziarie da parte dello Stato e della Regione.

## Art. 6

*(Principi generali sulla trasparenza)*

1. La Provincia si dota di norme regolamentari che disciplinano i tempi e le modalità dei procedimenti amministrativi.

2. La Provincia assicura la più ampia pubblicità all'avvio dei procedimenti per l'adozione di provvedimenti favorevoli ai quali possa aspirare la generalità dei cittadini.

3. La concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono disposte sulla base di criteri e modalità stabiliti dal relativo Regolamento.

## Art. 7

*(Principi generali sulle competenze rispettive degli amministratori e dei dirigenti)*

1. Il Consiglio provinciale, la Giunta e il Presidente della Provincia, nelle rispettive competenze, individuano e definiscono gli obiettivi delle attività dell'ente; adottano i programmi generali e settoriali; dettano gli indirizzi politico-amministrativi; determinano le attività e le iniziative che i dirigenti devono intraprendere e stabiliscono i tempi per il loro svolgimento, ripartendo tra gli stessi le risorse disponibili; vigilano sulla loro attuazione e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa, sulla base delle direttive generali impartite.

2. Ai Dirigenti spettano l'attività di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e le scelte operative volte ad attuare i programmi e gli obiettivi assegnati mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

## Art. 8

*(Disciplina dei conflitti di competenza)*

1. La soluzione dei conflitti di competenza, in ordine all'assunzione di atti tra la Giunta e i Dirigenti, spetta al Presidente della Provincia.

2. I conflitti di competenza tra Dirigenti sono decisi con provvedimento del Segretario generale o, se nominato, del Direttore generale.

3. Ove il conflitto di competenza riguardi anche il Segretario, esso viene risolto dalla Giunta.

4. I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente, il quale assumerà la propria determinazione, sentite le parti e chiunque altro riterrà necessario.

## Art. 9

*(Sede, stemma, gonfalone e protocollo cerimoniale)*

1. La sede della Provincia è situata nella città di Udine.

2. Le insegne della Provincia di Udine sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone, già riconosciuti entrambi con decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 1970.

3. Lo stemma è rappresentato da un'aquila d'oro coronata in campo azzurro sormontata da ornamenti da Provincia.

4. Il gonfalone è costituito da un drappo partito, d'azzurro e di giallo, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro: Provincia di Udine. Le parti di metallo ed i cordoni sono dorati. L'asta verticale è ricoperta di velluti dei colori del drappo, alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Provincia e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dei colori nazionali frangiati d'oro.

5. Il Regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone della Provincia.

6. Le cerimonie pubbliche e la partecipazione degli amministratori provinciali alle manifestazioni cui è presente o invitata la Provincia sono disciplinate, per quanto di competenza, da apposito Regolamento.

7. Il distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con gli stemmi della Repubblica e della Provincia.

8. Il Presidente della Provincia può fregiarsi anche di un collare metallico con lo stemma della Provincia.

## TITOLO II

## ORGANI PROVINCIALI

Sono organi di governo della Provincia il Presidente della Provincia, il Consiglio, e la Giunta.

## CAPO I

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

## Art. 10

*(Competenze e poteri del Presidente della Provincia)*

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio provinciale.

2. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicepresidente, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione da tenersi entro il termine di 15 giorni dalla

proclamazione. Nella stessa seduta illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Il Consiglio, entro i successivi 15 giorni, discute ed approva, in apposito documento, le linee programmatiche di mandato. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio.

4. Con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Presidente della Provincia e dei rispettivi Assessori. È facoltà del Consiglio, provvedere ad integrare, nel corso del mandato, le linee programmatiche, con adeguamenti strutturali e modifiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Presidente della Provincia presenta all'organo consiliare, per l'approvazione, il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

6. Il Presidente della Provincia può revocare motivatamente uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio.

7. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia.

8. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.

9. Il Presidente della Provincia indirizza agli Assessori le direttive in attuazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio, nonché quelle connesse con la propria responsabilità di direzione generale della Provincia; concorda con gli Assessori le dichiarazioni pubbliche che essi intendono rendere ogni qualvolta queste possano avere riflessi sulla politica generale della Provincia.

10. Spettano al Presidente della Provincia, oltre agli altri compiti attribuitigli dalla legge e dalle altre norme del presente Statuto, i seguenti compiti:

- a) distribuire le materie sulle quali la Giunta provinciale deve deliberare, tra i componenti della Giunta, in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate;
- b) promuovere iniziative per assicurare che gli uffici della Provincia, le Aziende speciali, le Istituzioni, le società con prevalente capitale provinciale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio provinciale e in coerenza con gli indirizzi di attuazione approvati dalla Giunta;
- c) rappresentare la Provincia in giudizio e firmare il mandato alla lite;

- d) esprimere i pareri a enti o organi esterni alla Provincia che la legge non attribuisce alla competenza del Consiglio Provinciale o che lo Statuto e i regolamenti non attribuiscono alla competenza del Segretario generale, del Direttore generale, se nominato, o dei Dirigenti;
- e) adottare le diffide, le sanzioni, le ordinanze, i decreti, le autorizzazioni e altri atti di consenso comunque denominati che lo Statuto e i regolamenti non attribuiscono alla competenza del Segretario generale, del Direttore generale, se nominato, o dei Dirigenti;
- f) emanare, in casi eccezionali, ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti, anche per misure eccezionali relative a situazioni di urgente necessità.

11. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, società, Aziende ed Istituzioni.

Non possono essere nominati o designati a far parte di consigli di amministrazione delle società, enti, Aziende ed Istituzioni nei quali partecipa la Provincia, soggetti che hanno subito condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del Codice penale. Tale divieto vale anche per quanti, per gli stessi reati, hanno patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale e si estende per un periodo di cinque anni dalla data del patteggiamento. Coloro che alla data della entrata in vigore del presente Statuto ricoprono tali incarichi e si trovano nelle condizioni sopra indicate, decorsi trenta giorni sono dichiarati decaduti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, tutti coloro che ricoprono le cariche di cui sopra, devono rendere formale dichiarazione al Presidente della Giunta provinciale di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente articolo. Le altre inelleggibilità o incompatibilità sono regolate dalle leggi statali o regionali vigenti, applicabili alla Provincia.

Non determina il sorgere di cause di inelleggibilità o di incompatibilità con la carica di Presidente, Assessore e Consigliere provinciale l'assunzione della carica di amministratore di società di capitali controllata o di consorzio partecipato quando il Consiglio provinciale abbia deliberato lo Statuto della società controllata o del consorzio partecipato ove siano previsti, tra gli amministratori, rappresentanti appartenenti agli organi elettivi e collegiali della Provincia e purché il Consiglio provinciale abbia assunto, in tal senso, la delibera di indirizzi prevista dall'articolo 13 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

12. Il regolamento del Consiglio stabilirà le modalità per garantire forme di pubblicità periodica relative alle cariche in società di capitali o consorzi, assunte dai propri amministratori e Consiglieri, con l'indicazione degli eventuali emolumenti percepiti in connessione con dette cariche.

13. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, tramite il Segretario generale della Provincia, il Presidente, gli Assessori e i Consiglieri provinciali comunicano l'elenco delle cariche ricoperte di cui al presente comma, con l'indicazione degli emolumenti percepiti l'anno precedente, alla Direzione Regionale per le Autonomie locali per la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi 60 giorni.

14. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

15. Il Presidente della Provincia nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, nonchè dal presente Statuto e dai regolamenti provinciali.

#### Art. 11

##### *(Deleghe agli Assessori)*

1. Agli Assessori possono essere conferite deleghe per materie.

2. Il Presidente della Provincia può conferire specifiche deleghe agli Assessori per lo svolgimento di compiti che la legge o lo Statuto non riservano espressamente alla sua competenza esclusiva, nonchè funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici; inoltre, può conferire incarichi relativi a singoli progetti o programmi.

3. Nelle materie indicate nei commi precedenti, agli Assessori può essere delegata la firma di atti specificamente indicati anche per categorie, qualora non di competenza dei Dirigenti.

4. Le deleghe conferite dal Presidente della Provincia conservano efficacia fino a revoca espressa.

#### Art. 12

##### *(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia)*

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia.

Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

3. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia diventano efficaci e irrevocabili e producono gli effetti di cui al 1° comma, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4. Lo scioglimento del Consiglio provinciale determina in ogni caso la decadenza del Presidente della Provincia nonché della Giunta.

5. Il voto del Consiglio provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

#### Art. 13

##### *(Mozione di sfiducia)*

Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio provinciale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente della Provincia e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

## CAPO II

### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

#### Art. 14

##### *(Insediamento del Consiglio provinciale)*

La prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni, è convocata dal Presidente della Provincia e presieduta, sino alla elezione del Presidente del Consiglio, dal Consigliere anziano avente la cifra individuale più elevata.

#### Art. 15

##### *(Consiglio provinciale)*

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di organizzazione fondamentale e di controllo politico-amministrativo della Provincia.

2. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria.

Il Regolamento del Consiglio fissa le modalità con cui sono forniti al Consiglio medesimo e ai Gruppi consiliari, regolarmente costituiti, servizi, attrezzature e risorse finanziarie, nonché le strutture necessarie per il loro funzionamento.

3. Il Consiglio adempie alle proprie funzioni disposte dalle leggi statali e regionali ed organizza i propri lavori secondo le modalità fissate da apposito Regolamento, adottato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

#### Art. 16

##### *(Organi del Consiglio)*

1. Sono organi del Consiglio provinciale il Presidente del Consiglio, i Gruppi consiliari, le Commissioni consiliari permanenti e speciali e la Conferenza dei Capigruppo.

2. Il funzionamento, l'organizzazione dei lavori e le competenze degli organi predetti, per quanto non previsto dalla legge e dallo Statuto, vengono demandati al «Regolamento del Consiglio».

#### Art. 17

##### *(Commissioni consiliari)*

1. Le Commissioni consiliari possono essere permanenti o speciali.

Il Regolamento determina il numero e le competenze delle Commissioni consiliari permanenti in modo tale che ciascuna corrisponda a uno o più settori individuati sulla base della struttura organizzativa della Provincia.

2. Il Consiglio istituisce apposite Commissioni con funzioni di controllo o di garanzia. Le Presidenze di dette Commissioni sono attribuite a Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione.

3. Le Commissioni consiliari sono composte da Consiglieri provinciali nominati dal Consiglio su designazione dei Capigruppo. Ciascun Gruppo ha il diritto di avere almeno un rappresentante in ciascuna delle Commissioni consiliari. La proporzionale rappresentatività è assicurata da forme di voto ponderato individuato dal Regolamento.

4. Il Regolamento del Consiglio disciplina le attività, i compiti e i poteri delle Commissioni consiliari e le modalità di istituzione di Commissioni consiliari speciali per l'esame di questioni particolari.

Alle sedute delle Commissioni i Consiglieri possono farsi sostituire, ad ogni effetto, da colleghi appartenenti al medesimo Gruppo consiliare designati dal Capogruppo con comunicazione presentata al Presidente della Commissione prima dell'inizio della seduta.

5. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento del Consiglio.

6. Il Regolamento disciplina l'organizzazione delle Commissioni e, in particolare, l'elezione del Presidente e del Vicepresidente.

#### Art. 18

##### *(Indennità di funzione)*

*(annullato dal Comitato regionale di controllo)*

## Art. 19

*(Consiglieri provinciali)*

1. I Consiglieri provinciali rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.

Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri provinciali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio provinciale. A tal riguardo, il Presidente del Consiglio provinciale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede ai sensi di legge a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio provinciale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio provinciale esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

## Art. 20

*(Iniziativa deliberativa)*

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta:

- a) al Presidente della Provincia;
- b) alla Giunta provinciale;
- c) a ciascun Consigliere provinciale;
- d) ad almeno 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Provincia;
- e) ad almeno 5 Consigli comunali;
- f) alle Commissioni consiliari nelle materie di propria competenza.

2. Il bilancio preventivo, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani e programmi generali e settoriali, sono proposti al Consiglio dalla Giunta provinciale.

3. Il «Regolamento del Consiglio» disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione e assicura forme di assistenza tecnica da parte degli uffici provinciali.

## Art. 21

*(Fattibilità delle proposte)*

Le proposte aventi ad oggetto piani, programmi generali e settoriali, devono essere accompagnate da una o più relazioni tecniche predisposte dall'ufficio competente che illustrino la fattibilità dei piani stessi, in ordine

agli obiettivi, alle risorse finanziarie previste e ai tempi necessari per la realizzazione.

## Art. 22

*(Strumenti di indirizzo)*

Strumenti consiliari di indirizzo sono le mozioni, gli ordini del giorno e le risoluzioni nei modi e nelle forme previste dal Regolamento del Consiglio provinciale. Le mozioni, gli ordini del giorno e le risoluzioni vengono inseriti nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio provinciale, da convocarsi entro i termini previsti dal Regolamento quando, a termini dello stesso, non debbano già essere esaminati nella stessa seduta consiliare in cui vengono eventualmente proposti.

## Art. 23

*(Strumenti di controllo)*

L'attività di controllo politico-amministrativo si esercita mediante interrogazioni scritte, interpellanze, interrogazioni in corso di seduta, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio provinciale.

## Art. 24

*(Elezione del Presidente del Consiglio provinciale)*

1. Nella seduta di insediamento, il Consiglio procede, dopo la convalida degli eletti, alla elezione, con votazione segreta, del Presidente del Consiglio che rimane in carica per metà mandato amministrativo e può essere rieletto.

2. Il Presidente del Consiglio viene eletto, in prima votazione, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta, risultando eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui anche con la seconda votazione nessuno ottenga la prescritta maggioranza, si dà corso al ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti, e risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di età. Tra una votazione e quella successiva è prevista una sospensiva dei lavori, che non può superare la durata di un'ora. Dopo la proclamazione, la seduta prosegue sotto la presidenza del Presidente del Consiglio eletto.

3. Il Presidente del Consiglio provinciale, presiede la Conferenza dei Capigruppo, cui partecipa il Presidente della Provincia o suo delegato. Convoca, d'intesa con il Presidente della Provincia, il Consiglio, ne fissa l'ordine dei lavori sentita la Conferenza dei Capigruppo e dirige i lavori consiliari. Il Regolamento del Consiglio provinciale disciplina tutto quanto non espressamente previsto dalla legge e dallo Statuto.

4. Il Presidente del Consiglio provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi con-



siliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. Il Consiglio elegge due Vicepresidenti, che restano in carica per metà mandato amministrativo e possono essere rieletti, i quali hanno il compito di sostituire il Presidente del Consiglio in caso di impedimento, di assenza o nei casi di sospensione previsti dalla legge.

#### Art. 25

##### *(Rimozione del Presidente del Consiglio)*

1. Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. L'approvazione della mozione comporta la cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio. Nella stessa seduta si procede alla sua sostituzione con le modalità previste dall'articolo precedente.

4. Con la stessa procedura si procede alla rimozione dei Vicepresidenti.

5. Con le stesse modalità si procede all'elezione del Presidente e/o dei Vicepresidenti nella prima seduta successiva alla cessazione dei medesimi dalla carica ricoperta per decesso, dimissioni, decadenza o rimozione.

#### Art. 26

##### *(Divieto di incarichi e consulenze)*

Al Presidente della Provincia, nonché agli Assessori e ai Consiglieri provinciali, è vietato assumere incarichi professionali e consulenze presso enti, aziende, società ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Provincia.

### CAPO III

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

#### Art. 27

##### *(Composizione)*

La Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la presiede, e da un numero di Assessori determinato dal Presidente della Provincia entro il limite massimo di dieci.

#### Art. 28

##### *(Competenze della Giunta provinciale)*

1. La Giunta collabora con il Presidente della Provincia nel governo della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di governo che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio, al Presidente della Provincia, al Segretario generale, al Direttore generale, se nominato, o ai Dirigenti; e collabora con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

3. I componenti della Giunta assistono, salvo motivato impedimento, alle sedute del Consiglio.

### TITOLO III

#### STRUTTURE ORGANIZZATIVE

#### CAPO I

#### ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

#### Art. 29

##### *(Principi organizzativi)*

1. L'organizzazione degli uffici della Provincia si informa a criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza, nonché ai principi generali previsti dalla legge.

2. Il principio di responsabilità dei Dirigenti e del personale è assicurato, oltre che dal principio della gerarchia, dalla flessibilità dell'organizzazione in tutte le sue articolazioni.

3. L'amministrazione della Provincia si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per programmi, progetti ed obiettivi;
- b) la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e la valutazione della funzionalità, dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità di realizzazione degli obiettivi stessi;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro con l'introduzione dei meccanismi privatistici e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

#### Art. 30

##### *(Direttore generale)*

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore generale, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.

2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Presidente della Provincia.

3. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo i livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di area funzionale omogenea che, allo stesso tempo, rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato amministrativo del Presidente della Provincia che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati e quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta.

5. Le funzioni del Direttore generale sono fissate dal regolamento di organizzazione.

#### Art. 31

##### *(Segretario generale)*

1. Il Segretario generale è nominato dal Presidente della Provincia ed esercita le funzioni previste dalla legge e dallo Statuto.

2. Il Segretario generale in particolare:

- a) dirige i servizi affidati dal «Regolamento di organizzazione» alla segreteria generale;
- b) partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta provinciale, senza diritto di voto, ove richiesto, con funzioni consultive e ne redige i verbali;
- c) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi della Provincia in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
- d) può rogare tutti i contratti nei quali la Provincia è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse della stessa;
- e) attesta l'esecutività delle deliberazioni.

3. Nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore generale, il Segretario generale:

- a) sovrintende alle attività dei Dirigenti e ne coordina l'attività;
- b) fissa i criteri generali per assicurare uniformità ai procedimenti interni;
- c) presiede le commissioni di concorso per l'assunzione di Dirigenti;
- d) provvede affinché vengano attuati gli obiettivi e gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia.

#### Art. 32

##### *(Vice Segretario generale)*

1. L'organico del personale della Provincia prevede il posto di Vice Segretario generale, che è nominato dal

Presidente della Provincia, scegliendolo tra i Dirigenti delle Aree funzionali omogenee.

2. Il Vice Segretario generale:

- a) è, di norma, preposto al coordinamento del Servizio «Affari generali ed istituzionali»;
- b) coadiuva il Segretario generale e lo sostituisce di diritto in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

#### Art. 33

##### *(Organizzazione)*

1. Gli uffici della Provincia sono organizzati in aree funzionali omogenee, in servizi ed unità operative secondo modalità disciplinate dal regolamento di organizzazione che ne individua le attribuzioni.

2. La Provincia istituisce propri uffici decentrati multifunzionali, ai quali il cittadino può rivolgersi nei suoi rapporti con la Provincia.

3. Il «Regolamento di organizzazione, dell'ordinamento degli uffici e dei servizi», di competenza della Giunta provinciale, nel definire le linee fondamentali del modello organizzativo e della sua articolazione, deve rispettare i criteri generali stabiliti dal Consiglio con apposita deliberazione.

4. È istituito il «Comitato tecnico di coordinamento» composto dal Segretario generale o, se nominato, dal Direttore generale che lo presiede, e dai Dirigenti di area funzionale omogenea. Il Comitato tecnico è organo di consulenza generale del Presidente della Provincia e della Giunta per tutti gli aspetti connessi all'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Inoltre il Comitato formula proposte:

- a) in ordine all'assegnazione ai singoli servizi delle risorse occorrenti sulla base degli obiettivi e delle finalità, ai fini della formazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione;
- b) in ordine alla funzionalità della struttura e agli aggiornamenti del Regolamento di organizzazione;
- c) in ordine alle procedure di lavoro e alla stesura dei relativi mansionari.

#### Art. 34

##### *(Direzione di area funzionale omogenea)*

1. La struttura organizzativa della Provincia si articola in aree funzionali omogenee costituite da servizi aggregati funzionalmente.

2. Alla direzione di uno o più servizi sono preposti Dirigenti assunti, di norma, con pubblico concorso.

3. In alternativa all'espletamento del concorso, la copertura dei posti di responsabile di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire mediante l'assunzione di personale a contratto a tempo determina-

to che, sulla base del titolo di studio e del curriculum professionale, sia in possesso di particolare e comprovata esperienza professionale per lo svolgimento delle funzioni e delle mansioni relative all'incarico.

4. Il conferimento dell'incarico di Dirigente o il passaggio ad incarico di funzioni dirigenziali diverse sono disposti con provvedimento del Presidente della Provincia, sentiti la Giunta provinciale e il Segretario generale o, se nominato, il Direttore generale.

5. Gli incarichi dirigenziali sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Presidente della Provincia, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel Piano esecutivo di gestione, o per responsabilità particolarmente grave e reiterata e nei casi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro.

#### Art. 35

##### *(Responsabilità)*

1. Il «Regolamento di organizzazione» disciplina i criteri per garantire in ogni caso l'individuazione di un responsabile per ciascuna unità operativa.

2. Il Presidente della Provincia, su proposta del Dirigente, con apposito atto designa il funzionario della struttura, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, che sostituirà il Dirigente in caso di assenza o impedimento. Qualora il Dirigente svolga anche funzioni di coordinatore di più direzioni aggregate, il Presidente, con apposito atto, nominerà un altro Dirigente che lo sostituirà durante il periodo di assenza o impedimento.

3. I Dirigenti sono responsabili della gestione delle risorse loro assegnate e dei relativi risultati.

#### Art. 36

##### *(Responsabile del procedimento)*

1. Di norma, i responsabili dei singoli procedimenti sono i dipendenti di più alta qualifica della Unità operativa competente;

2. I Dirigenti dei Servizi e, in caso di assenza i loro sostituti, esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267.

#### Art. 37

##### *(Atti dei Dirigenti con rilievo esterno)*

1. Spetta ai Dirigenti l'adozione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione dei servizi a cui sono preposti.

2. Spetta ai Dirigenti l'adozione di tutti gli atti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta e

degli strumenti di programmazione, relativi alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

3. I Dirigenti provvedono ad emanare i loro atti, con l'adozione di determinazioni.

#### Art. 38

##### *(Funzioni dei Dirigenti di aree funzionali omogenee)*

Al Dirigente di area funzionale omogenea, oltre l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di Dirigente della propria area, spetta:

- a) verificare e controllare le attività dei Dirigenti di servizio, nonché lo stato di attuazione dei programmi approvati e concordati con l'Amministrazione;
- b) coordinare le attività dei servizi aggregati e le stesse con quelle degli altri servizi;
- c) proporre al Presidente della Provincia la sostituzione dei Dirigenti di servizio.

#### CAPO II

#### SERVIZI

#### SEZIONE I

#### GENERALITÀ

#### Art. 39

##### *(Modalità di erogazione dei servizi)*

1. La Provincia può gestire le attività che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di iniziative rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale assicurando la migliore efficienza, nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi;
- c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di convenzioni e consorzi;
- g) in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. La Provincia, può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

3. Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione diretta o indiretta di servizi e quelle comunque re-

lative alla partecipazione a Enti pubblici o privati sono corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti che attesti le compatibilità finanziarie ed economiche della proposta.

4. L'erogazione ai cittadini dei servizi gestiti direttamente o in affidamento viene disciplinata, con apposito regolamento, al fine di assicurarne la regolarità, la continuità, l'economicità e la fruizione in condizioni di uguaglianza dei servizi essenziali, l'universalità di questi ultimi e la determinazione della tariffa massima, ove non sia previsto dalla legge altro soggetto di regolazione in materia.

Il Regolamento disciplina in particolare:

- a) le funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi, anche ai fini della corretta quantificazione dei costi;
- b) le modalità della verifica annuale, da effettuarsi in sede di esame del conto consuntivo, delle scelte compiute in ordine alle forme di gestione adottate per i singoli servizi erogati.

5. Il rapporto tra la Provincia e gli Enti gestori dei Servizi saranno regolati da contratti di servizio. In detti contratti, anche in attuazione dei principi stabiliti dalla Carta dei Servizi, sono stabilite la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle eventuali tariffe massime, i diritti degli utenti, le conseguenze degli inadempimenti e le conseguenze di un eventuale recesso anticipato da parte della Provincia.

#### Art. 40

*(Controllo sulla partecipazione a forme societarie)*

1. Il Presidente della Provincia, i Consiglieri provinciali o coloro che rappresentano la Provincia negli enti pubblici o privati, in cui la Provincia partecipa con quote o azioni, riferiscono annualmente al Consiglio provinciale, in occasione dell'esame del conto consuntivo, sull'andamento dell'attività e comunicano i dati dell'ultimo bilancio approvato, depositandolo, nonché gli indirizzi programmatici predisposti all'inizio dell'anno.

2. Su richiesta motivata del Presidente della Provincia o di un quinto dei Consiglieri provinciali, i rappresentanti della Provincia in un ente pubblico o privato sono tenuti a presentarsi in audizione presso le Commissioni consiliari o presso il Consiglio provinciale per discutere qualsiasi argomento riguardante l'ente stesso.

### SEZIONE II

#### AZIENDE SPECIALI

#### Art. 41

*(Aziende speciali)*

1. Il Consiglio provinciale può deliberare la costituzione di Aziende speciali, dotate di personalità giuridica

e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

#### Art. 42

*(Requisiti dello Statuto)*

Lo Statuto delle Aziende speciali deve contenere norme che assicurino:

- a) l'osservanza degli indirizzi generali forniti dalla Provincia;
- b) la separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi e poteri di gestione attribuiti al Direttore e ai Dirigenti;
- c) i principi di responsabilità e di gerarchia nell'organizzazione interna dell'azienda;
- d) il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione oltre il Presidente.

#### Art. 43

*(Nomina del Consiglio di amministrazione - Requisiti - Incompatibilità)*

1. Il Presidente e gli altri componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Presidente della Provincia.

2. Per le nomine di cui al precedente comma, le persone dovranno possedere i requisiti per la eleggibilità e compatibilità a Consigliere provinciale, nonché di professionalità individuati negli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale in ragione delle funzioni svolte dall'Azienda.

3. Per le cause di incompatibilità, si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri provinciali, nonché quelle previste dal secondo capoverso del comma 11 dell'articolo 10 del presente Statuto.

#### Art. 44

*(Durata in carica del Consiglio di amministrazione)*

1. Il Consiglio di amministrazione delle Aziende speciali dura in carica quanto il Presidente della Provincia che lo ha nominato.

2. Le funzioni del Consiglio di amministrazione sono prorogate fino alla nomina dei successori.

#### Art. 45

*(Direttore)*

Il Direttore dell'Azienda speciale, cui compete la rappresentanza legale dell'azienda, è nominato in base

alle disposizioni dello Statuto dell'azienda che può prevedere la figura del Vice Direttore.

Art. 46

*(Revoca degli amministratori)*

Il Presidente della Provincia può revocare il Presidente e i Componenti del Consiglio di amministrazione per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o persistente contrasto con gli indirizzi generali della Provincia.

Art. 47

*(Rapporti dell'Azienda con la Provincia)*

1. Il bilancio preventivo, i programmi e il conto consuntivo delle Aziende speciali sono approvati dal Consiglio provinciale, che ne valuta la conformità rispetto agli indirizzi da esso dettati.

2. I regolamenti di contabilità delle Aziende speciali verranno adottati in base ai principi contenuti nei rispettivi Statuti; dovrà, in ogni caso, essere assicurata la compatibilità economico-finanziaria tra i bilanci delle Aziende e quello della Provincia.

SEZIONE III

ISTITUZIONI

Art. 48

*(Generalità)*

1. Per la gestione e l'esercizio dei servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, la Provincia può prevedere la costituzione di una o più Istituzioni ovvero avvalersi, con apposita convenzione, della collaborazione di Associazioni private senza fini di lucro.

2. Le Istituzioni sono organismi strumentali della Provincia privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.

3. La deliberazione istitutiva individua le competenze dell'Istituzione.

4. Non possono essere costituite più Istituzioni con competenza su materie tra loro affini.

5. Sono organi dell'Istituzione il Presidente e il Consiglio di amministrazione.

Art. 49

*(Composizione del Consiglio di amministrazione - Requisiti - Incompatibilità)*

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione è composto dal Presidente e da quattro Componenti nominati dal Presidente della Provincia, purchè in possesso delle condizioni di eleggibilità a Consigliere provinciale.

2. Le persone di cui sopra dovranno possedere i requisiti di professionalità individuati negli indirizzi stabi-

liti dal Consiglio provinciale in ragione delle funzioni svolte dall'Istituzione.

3. Per le cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i Consiglieri provinciali, nonché quelle previste dal secondo capoverso del comma 11 dell'articolo 10 del presente Statuto.

Art. 50

*(Durata in carica del Consiglio di amministrazione)*

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione dura in carica quanto il Presidente della Provincia che lo ha nominato.

2. Le funzioni del Consiglio di amministrazione sono prorogate fino alla nomina dei successori.

Art. 51

*(Revoca degli Amministratori)*

Il Presidente della Provincia può revocare il Presidente e i Componenti del Consiglio di amministrazione per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o persistente contrasto con gli indirizzi generali della Provincia.

Art. 52

*(Competenze del Consiglio di amministrazione)*

Spetta al Consiglio di amministrazione adottare, nell'ambito delle finalità e degli indirizzi generali dettati dal Consiglio provinciale, il bilancio preventivo, i programmi ed il conto consuntivo, nonché deliberare tutti gli oggetti che comportano spese, fatta eccezione per gli ordinativi di spesa attribuiti alla competenza del direttore.

Art. 53

*(Competenze del Presidente del Consiglio di amministrazione)*

1. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione rappresentare l'Istituzione, convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione, proporre ad esso gli indirizzi dell'attività, coordinandola con quella della Provincia, avanzare proposte di deliberazione.

2. Il Presidente può, sotto la sua responsabilità, in caso di urgenza, adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione che deve poi sottoporre alla ratifica dello stesso nella prima seduta successiva all'adozione, ad eccezione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei programmi generali e settoriali.

Art. 54

*(Competenze del Direttore)*

1. Il Direttore partecipa, con funzioni di segretario, alle sedute del Consiglio di amministrazione; formula

pareri e proposte; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio ed ai provvedimenti del Presidente; dirige e coordina il personale; firma gli ordinativi di spesa e controfirma gli ordinativi di incasso; adotta tutti gli atti non riservati alla competenza del Consiglio di amministrazione ed alla competenza del Presidente.

2. Il Consiglio di amministrazione può nominare un Vice Direttore che supplisce il Direttore in caso di assenza o impedimento di questo; può conferire deleghe specifiche, anche per categorie, al personale dell'Istituzione, nei casi e con i limiti stabiliti dal regolamento.

#### Art. 55

##### *(Organizzazione interna dell'Istituzione)*

1. L'organizzazione interna di ciascuna Istituzione è disciplinata dal regolamento, sulla base dei principi stabiliti dallo Statuto provinciale.

2. Il personale appartiene al ruolo unico provinciale ed è assegnato dalla Provincia a ciascuna Istituzione, sulla base di programmi triennali di attività deliberati dall'Istituzione e approvati dal Consiglio provinciale.

3. L'assegnazione del personale dell'Istituzione avviene con le modalità previste dal regolamento del personale della Provincia. La disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale è quella del personale della Provincia.

#### Art. 56

##### *(Rapporti dell'Istituzione con la Provincia)*

Per quanto riguarda i rapporti dell'Istituzione con la Provincia, si applicano le disposizioni previste per le Aziende speciali.

#### Art. 57

##### *(Controlli sull'attività delle Istituzioni)*

1. Il bilancio preventivo, i programmi e il conto consuntivo delle Istituzioni sono approvati dal Consiglio provinciale.

2. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione diverse da quelle di cui al primo comma sono trasmesse alla Giunta provinciale.

3. Il Collegio dei revisori dei conti della Provincia svolge nei confronti delle Istituzioni le stesse funzioni che svolge nei confronti della Provincia ed esercita gli stessi poteri.

#### Art. 58

##### *(Rinvio al regolamento)*

La Provincia disciplina, con apposito Regolamento, il funzionamento degli organi, le modalità di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione.

### CAPO III FORME ASSOCIATE

#### Art. 59

##### *(Convenzioni e Consorzi)*

1. I progetti di convenzione tra la Provincia e uno o più Comuni, ovvero tra la Provincia ed altri Enti per lo svolgimento, in modo coordinato, di servizi o funzioni, ovvero i progetti per la costituzione o l'adesione a un Consorzio, si conformano agli indirizzi di un programma generale di svolgimento di attività in forma associata.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

#### Art. 60

##### *(Accordi di programma ed altre forme associative e di cooperazione)*

1. Gli accordi di programma sono strumenti ordinari attraverso i quali, in particolare, la Provincia favorisce il coordinamento dei Comuni fra loro e con la Provincia nonchè con le Province, la Regione e con le omologhe istituzioni degli Stati confinanti.

2. Gli accordi di programma sono attivati e promossi dal Presidente della Provincia per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Provincia e di altri soggetti pubblici finalizzati ad assicurare il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

3. La Provincia, previa deliberazione del Consiglio, può sempre promuovere o aderire alla conclusione di accordi di programma, nonchè altre forme di associazione previste dalla legislazione e, in particolare, i patti territoriali ed i contratti d'area, qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione pluriennale e degli altri atti della programmazione provinciale.

### CAPO IV CONTROLLI

#### Art. 61

##### *(Controllo di gestione)*

1. Il controllo di gestione è finalizzato alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed alla valutazione della funzionalità, dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità di realizzazione degli obiettivi stessi. A tale scopo l'apposito ufficio opera secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

2. Ogni Dirigente, in riferimento alle proprie competenze organizzative e gestionali, nonchè agli obiettivi di cui è responsabile, esercita il controllo di gestione con il supporto dell'apposito ufficio previsto dal precedente comma.

#### Art. 62

##### *(Funzioni e poteri del Collegio dei revisori dei conti)*

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento di contabilità, nell'esercizio delle quali può disporre ispezioni, acquisire documenti, convocare dirigenti e impiegati, che hanno l'obbligo di presentarsi e rispondere; può disporre l'audizione dei rappresentanti della Provincia in qualsiasi Azienda speciale, Istituzione, società o ente cui comunque la Provincia partecipi finanziariamente.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti presenta relazioni e documenti alla Giunta e al Consiglio provinciale anche in corso di esercizio, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Presenta, inoltre annualmente, in concomitanza del conto consuntivo, una ricognizione del patrimonio provinciale, del suo utilizzo, della sua redditività economica compatibilmente con le finalità dello stesso ed una relazione analitica della situazione degli enti e società partecipate della Provincia.

3. I Revisori, ove richiesto, sono tenuti ad assistere alle sedute del Consiglio provinciale; in particolare sono tenuti a partecipare alle sessioni consiliari convocate per esaminare il bilancio di previsione, il conto consuntivo e l'assessamento di bilancio.

4. Su richiesta del Presidente del Consiglio, i Revisori possono prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti all'attività del Collegio. In relazione a singoli oggetti possono essere invitati a sedute della Giunta o dei Consigli d'amministrazione di Istituzioni della Provincia.

#### Art. 63

##### *(Indennità dei Revisori dei conti)*

L'indennità dei Revisori dei conti è fissata dal Consiglio provinciale, in base a quanto disposto dalla normativa vigente.

#### Art. 64

##### *(Trasmissione delle deliberazioni al Comitato regionale di controllo e ai Capigruppo consiliari)*

1. Il Segretario generale, o chi ne fa le veci, è responsabile della trasmissione delle deliberazioni al Comitato regionale di controllo e della trasmissione ai Capigruppo consiliari dell'elenco di tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio contestualmente alla pubblicazione delle stesse.

2. Contestualmente alla pubblicazione, copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, vengono messe a disposizione dei Capigruppo consiliari presso la sede a loro riservata. Le delibere di indirizzo della Giunta vengono consegnate in copia ai Capigruppo consiliari che ne facciano richiesta.

3. Vengono, inoltre, messi a disposizione dei Capigruppo consiliari l'elenco delle ordinanze e dei decreti presidenziali, nonché l'elenco delle determinazioni dirigenziali. I singoli provvedimenti, su richiesta, vengono consegnati in copia.

#### Art. 65

##### *(Accesso agli atti)*

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti della Provincia e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione.

3. L'apposito Regolamento regolerà i tempi e le modalità di accesso e di consultazione degli atti, nonché il diritto all'informazione.

#### Art. 66

##### *(Diritto di informazione)*

1. Le deliberazioni dell'Amministrazione sono pubblicate all'albo provinciale.

L'elenco delle determinazioni dirigenziali è pubblicato mensilmente all'albo e, su motivata richiesta, le singole determinazioni dirigenziali sono consultabili presso l'Ufficio relazioni con il pubblico.

2. La pubblicazione avviene mediante affissione all'albo provinciale, situato nella sede provinciale; l'affissione viene curata dal Segretario generale, che si avvale dei competenti uffici dell'Amministrazione e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

## TITOLO IV

### RAPPORTI CON LA COMUNITÀ E PARTECIPAZIONE

#### CAPO I

### RAPPORTI CON LA COMUNITÀ

#### Art. 67

##### *(Rapporti tra Provincia e associazioni)*

1. La Provincia di Udine favorisce, mediante appositi programmi di intervento, le associazioni che operano nei settori delle politiche sociali, della cultura, con particolare riferimento alle espressioni etnico-linguistiche presenti sul territorio, a quelle economiche, commercia-

li, turistiche, dell'ambiente, dello sport e delle attività ricreative. Il regolamento della partecipazione stabilisce limiti e modalità di tali programmi.

2. La Provincia può stipulare, con associazioni e società cooperative che operino nei settori indicati al 1° comma, convenzioni aventi ad oggetto la gestione di servizi provinciali od affidarli in concessione.

3. La Provincia promuove forme di partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti. Le modalità di partecipazione sono stabilite dal regolamento della partecipazione dei cittadini.

#### Art. 68

##### *(Partecipazione alla formazione di atti)*

La Provincia, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini o singoli cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati sia in forma diretta mediante questionari, assemblee, audizioni, sia in forma indiretta mediante interpellato dei rappresentanti di categoria ovvero, quando sia istituita, della Consulta di settore, tranne che per i procedimenti relativi all'adozione di tariffe e atti relativi a tributi.

#### Art. 69

##### *(Istanze e petizioni)*

1. Le istanze e le petizioni promosse da cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi o diffusi, sono trasmesse dal Presidente della Provincia all'organo competente per materia.

2. Il Presidente della Provincia e la Giunta rispondono alle istanze e alle petizioni di propria competenza, entro trenta giorni dal loro deposito.

3. Il Consiglio provinciale esamina le istanze e le petizioni di propria competenza entro sessanta giorni dal loro deposito.

Il «regolamento della partecipazione» disciplina le modalità per la presentazione di tali istanze e petizioni.

## CAPO II

### REFERENDUM PROVINCIALI

#### Art. 70

##### *(Diritto di iniziativa)*

1. I referendum possono essere consultivi o propositivi.

2. L'indizione di referendum consultivi può essere richiesta:

a) da almeno 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di almeno venti diversi Comuni della Provincia;

b) dal Consiglio provinciale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati;

c) da almeno cinque Consigli comunali che rappresentino complessivamente 15.000 abitanti.

3. L'indizione dei referendum propositivi può essere richiesta:

a) da almeno 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di almeno venti diversi Comuni della Provincia;

b) da almeno cinque Consigli Comunali che rappresentino complessivamente 15.000 abitanti.

4. Le richieste di referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza provinciale, ad eccezione dei seguenti argomenti:

a) atti di elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca;

b) personale della Provincia o di sue Aziende speciali o Istituzioni;

c) regolamento del Consiglio provinciale e gli atti della Giunta che disciplinano la propria organizzazione;

d) bilancio e contabilità;

e) oggetti sui quali il Consiglio deve deliberare entro i termini stabiliti dalla legge;

f) pareri richiesti da disposizioni di legge;

g) provvedimenti in materia tributaria.

5. La richiesta del comitato promotore del referendum deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Provincia.

6. I risultati dei referendum vengono pubblicati all'albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi, entro sette giorni dalla consultazione.

I referendum propositivi e consultivi non possono essere riproposti, sugli stessi quesiti e proposte, prima che siano trascorsi due anni dalla pubblicazione del risultato referendario.

#### Art. 71

##### *(Raccolta e verifica delle firme e ammissibilità)*

Con apposito regolamento si provvederà a normare:

a) la modalità di raccolta delle firme autenticate che dovrà avvenire a cura del Comitato promotore entro un periodo di sessanta giorni;

b) la nomina ed il funzionamento di apposita Commissione per i referendum, composta da tre esperti scelti secondo modalità definite e della quale dovrà far parte il Segretario generale, che verificherà il numero e la validità delle firme, nonché l'ammissibilità dei quesiti referendari;

c) i termini entro cui, concluso il giudizio di ammissibilità, dovrà essere indetto dal Presidente della Provincia il referendum.



## Art. 72

*(Periodo e modalità per lo svolgimento del referendum)*

1. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Esso si dovrà svolgere in un solo giorno, di norma festivo.

2. Il Regolamento di cui al precedente articolo disciplinerà altresì:

- a) l'ipotesi di accorpamento di più referendum, le caratteristiche della scheda;
- b) la composizione e i compiti della commissione elettorale nella quale deve essere presente almeno un membro del comitato promotore;
- c) il numero e la composizione delle circoscrizioni elettorali;
- d) le norme sulla propaganda e sulla pubblicità elettorale;
- e) le operazioni di voto, gli adempimenti materiali, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità della votazione e dello scrutinio;
- f) le modalità ed i termini di esame di eventuali reclami avverso le procedure referendarie, sui quali deciderà la Commissione per i referendum;
- g) le modalità di informazione agli elettori, prevedendo comunque l'obbligo di fornire insieme al certificato elettorale una sintetica illustrazione dell'oggetto del referendum e delle conseguenze oggettive di ciascuna opzione sottoposta al voto popolare. La predisposizione del materiale dovrà avvenire in collaborazione con il comitato promotore.

## Art. 73

*(Validità ed effetti giuridici del referendum provinciale)*

1. Il referendum è valido quando abbiano votato almeno il 35% più uno degli aventi diritto al voto.

Nel caso in cui il referendum sia stato indetto su iniziativa del Consiglio provinciale, il Consiglio, entro sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, delibera sulla materia oggetto del referendum, in conformità al risultato referendario.

2. Nel caso in cui il referendum non sia stato indetto su iniziativa del Consiglio, lo stesso ne discute l'esito entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato.

Entro ulteriori sessanta giorni il Consiglio delibera sulla materia oggetto del referendum.

3. In ogni caso, qualora la delibera assunta a seguito di consultazione referendaria non sia attuabile senza variazione di bilancio, il Consiglio ha facoltà di rinviarne l'esecutività all'esercizio finanziario successivo.

## CAPO III

## TUTELA CIVICA E DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE

## Art. 74

*(Tutela civica)*

1. Ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga lesa da un provvedimento degli organi della Provincia può proporre memoria scritta al Presidente della Provincia richiedendo la modifica, la riforma, la revoca o l'annullamento dell'atto.

2. Il Presidente trasmette tale memoria, immediatamente, e comunque non oltre cinque giorni dalla ricezione, ad un apposito «Collegio per la tutela civica» composto da quattro Consiglieri eletti dal Consiglio provinciale - di cui almeno uno di minoranza - e dal Segretario generale.

3. Il Collegio, entro trenta giorni dalla ricezione della memoria, e sentito l'interessato, se lo stesso ne faccia richiesta, propone all'organo che ha emanato il provvedimento la conferma o l'esercizio del potere di autotutela. L'organo competente è obbligato all'emanazione del provvedimento, che può discostarsi dalla proposta con adeguata motivazione.

4. La presidenza del Collegio è tenuta, per turni semestrali, dai componenti il Collegio stesso, in ordine di età, iniziando dal più anziano.

5. Il Collegio può invitare i cittadini ad illustrare oralmente istanze e petizioni. Il Collegio comunicherà, nel corso della medesima seduta, quelle di cui intende tener conto attivando propri poteri di iniziativa.

6. Alle sedute del Collegio i cittadini possono farsi assistere da un esperto.

7. Il Servizio affari generali ed istituzionali provvede ad assistere il Collegio svolgendo le mansioni di segreteria.

## Art. 75

*(Compiti del Difensore civico provinciale)*

Il Difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa della Provincia, di Enti, Aziende speciali ed Istituzioni da essa dipendenti, nonché di Enti pubblici o privati di cui la Provincia detenga quote o azioni, nonché ogni altro compito previsto dalla legge.

## Art. 76

*(Requisiti per l'elezione)*

Il Difensore civico è nominato fra i cittadini residenti in Comuni della Provincia in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'elezione a Consigliere provinciale, nonché in possesso di laurea in giurisprudenza o

equipollente, con esperienza di lavoro almeno decennale nella dirigenza pubblica o privata o nell'esercizio di libere professioni nel campo giuridico-amministrativo, nell'insegnamento universitario, nelle magistrature ordinarie ed amministrative.

#### Art. 77

##### *(Modalità di nomina e durata in carica)*

1. Il Difensore civico è nominato a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. Il Difensore civico dura in carica per lo stesso periodo dell'organo che lo ha nominato, e comunque fino alla nomina del successore, e può essere rinnovato per una sola volta.

#### Art. 78

##### *(Incompatibilità)*

L'ufficio di Difensore civico è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di Consigliere regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale, nonché di Revisore dei conti negli stessi enti, di Amministratore di Azienda, Istituzione o società cui partecipi la Provincia o qualsiasi altro ente pubblico, di componente del Comitato regionale di controllo, di amministratore di società, imprese vincolate con la Provincia o con altro ente territoriale da contratti d'opera o da essi sovvenzionati, di consulente legale, tecnico o amministrativo che presta la propria opera per la Provincia o altro ente territoriale o per imprese o enti da essi controllati o sovvenzionati.

#### Art. 79

##### *(Ambito di intervento)*

1. Nel caso di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi denunciati da cittadini singoli o associati o da enti o società che abbiano rapporti con l'Amministrazione della Provincia, il Difensore civico interviene presso di essa nonché presso Aziende speciali o Istituzioni da essa dipendenti, ovvero enti partecipati, chiedendo che gli eventuali procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti dovuti siano emanati.

2. Il Difensore civico può intervenire altresì di propria autonoma iniziativa.

3. Il Difensore civico interviene, inoltre, in tutti i casi previsti da leggi nazionali o regionali.

#### Art. 80

##### *(Poteri del Difensore civico)*

1. Il Difensore civico può chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento senza che possa essergli opposto il limite del segreto d'ufficio. Egli ha inoltre la facoltà di convocare il responsabile del procedimento al fine di chiedere ogni

utile informazione sullo stato della pratica e sulle cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze denunciati; può accedere a qualsiasi ufficio per compiervi accertamenti.

2. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge.

3. Il Difensore civico può proporre azione disciplinare nei confronti di qualsiasi dipendente dell'Amministrazione provinciale o di Aziende speciali.

4. La Provincia può consentire al Difensore civico, tramite apposita convenzione, di esercitare le proprie competenze anche per conto di Comuni della Provincia.

#### Art. 81

##### *(Rapporti con il Consiglio provinciale)*

1. Il Difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla Conferenza dei Capigruppo al fine di riferire su aspetti generali della propria attività, nonché dalle altre Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.

2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere informazioni sulla sua attività.

3. Il Difensore civico può inviare relazioni al Consiglio provinciale su questioni specifiche.

4. Il Difensore civico sottopone ogni anno, entro il 31 marzo, al Consiglio provinciale, una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative concernenti l'azione o l'organizzazione dell'Ente. La relazione è pubblicata all'Albo della Provincia e discussa in Consiglio entro sessanta giorni dalla presentazione.

#### Art. 82

##### *(Risorse e indennità)*

1. La Provincia, nell'ambito della propria dotazione organica, assicura al Difensore civico le strutture e le risorse idonee al buon funzionamento del suo ufficio.

2. Al Difensore civico provinciale spetta un'indennità annuale che viene determinata dal Consiglio provinciale nel rispetto della normativa vigente.

### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 83

##### *(Modifiche allo Statuto)*

1. Le proposte di modifica allo Statuto che non siano state approvate, non possono essere ripresentate prima che siano trascorsi dodici mesi dalla relativa seduta consiliare.

2. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere iscritte al primo punto dell'ordine del giorno, salvo che nella stessa seduta sia iscritta la mozione di sfiducia di cui al precedente articolo 13.

Art. 84

*(Disposizioni transitorie)*

1. I Regolamenti vigenti alla data di approvazione dello Statuto restano in vigore in quanto compatibili.

2. Il «Regolamento del Consiglio» dovrà essere modificato entro 60 giorni dall'adozione del presente Statuto.

3. L'allegato «A - Elenco dei nuovi Regolamenti da adottare in attuazione del presente Statuto» fa parte integrante dello Statuto.

4. (annullato dal Comitato regionale di controllo)

---

Allegato «A»

**Elenco dei nuovi Regolamenti da adottare in attuazione del presente statuto**

- 1) Regolamento dell'informazione e delle pubbliche relazioni;
- 2) Regolamento del protocollo cerimoniale, per l'uso dello stemma e del gonfalone;
- 3) Regolamento della partecipazione dei cittadini.
- 4) Regolamento per i referendum.
- 5) Regolamento dei Servizi pubblici.

I Regolamenti provinciali attualmente in vigore dovranno essere adeguati entro il termine di centottanta giorni dall'approvazione del presente Statuto.

*(Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio provinciale con deliberazioni n. 73 del 6 novembre 2000, n. 4 del 22 gennaio 2001 e n. 10 del 12 febbraio 2001 e successivamente approvato dal Comitato regionale di controllo con decreto n. 20905/01 di prot. e nn. 670/671 di Reg. C.R.C. del 19 febbraio 2001. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000 è stato pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi dal 23 febbraio 2001 ed è divenuto esecutivo in data 26 marzo 2001.*

---